



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 dicembre 2013:

LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166

IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI

TITOLO I NORME E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *(Presupposto)*

1. Tutti i redditi, ovunque prodotti, dai soggetti residenti di cui ai successivi Titoli II e III in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, sono soggetti all'imposta generale sui redditi prevista dalla presente legge.
2. I soggetti non residenti sono soggetti passivi d'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio alle condizioni previste al successivo articolo 5.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge devono intendersi per:
 - a) **Imposta:** l'imposta generale sui redditi disciplinata dalla presente legge.
 - b) **Contribuente:** il soggetto passivo delle obbligazioni tributarie determinate dalla presente legge, ovvero, il soggetto che di fronte ad un fatto o un atto giuridico rivelatore della sua capacità contributiva, che la presente legge riconduce al presupposto d'imposta, sia tenuto al pagamento di quest'ultima. Il contribuente assume la qualifica di sostituto d'imposta quando, ai sensi di legge è tenuto a prelevare l'imposta dovuta da un altro soggetto passivo ed a versarla all'Amministrazione tributaria frapponendosi nei rapporti fra questa ed i soggetti.
 - c) **Amministrazione tributaria:** l'insieme degli uffici, degli organismi e delle autorità preposte all'attuazione delle disposizioni fiscali, fra le quali quelle della presente legge.

- d) Ufficio Tributario: l'Ufficio della Pubblica Amministrazione deputato alle attività di riscossione, controllo ed accertamento dell'imposta generale sui redditi.
- e) Persona fisica: l'individuo titolare di reddito. Rientrano nella presente definizione anche i lavoratori autonomi ed i titolari di attività economiche esercitate nella forma dell'impresa individuale, della società di persone e dell'associazione in partecipazione.
- f) Lavoratore transfrontaliero: qualsiasi lavoratore che, occupato nel territorio dello Stato, risiede nel territorio di un altro Stato dove rientra di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
- g) Persona giuridica: il soggetto di diritto costituito dal complesso organizzato di persone e beni, al quale la legge attribuisce la capacità giuridica.
- h) Operatore economico: il soggetto che, a prescindere dalla forma giuridica, è titolare di licenza o autorizzazione analoga tesa all'esercizio di una attività economica.
- i) Dimora: il luogo all'interno del territorio dello Stato nel quale un soggetto compie atti della vita privata, indipendentemente dal fatto che questa costituisca il luogo della sua residenza anagrafica nello Stato o il suo domicilio.
- j) Centro degli interessi vitali: la concentrazione all'interno del territorio dello Stato della prevalenza degli interessi economici, patrimoniali, sociali e familiari di un soggetto.
- k) Abitazione principale: l'abitazione ove il contribuente ha la propria residenza anagrafica, oppure, in assenza di residenza anagrafica, la propria dimora effettiva.
- l) Possessore: il proprietario del bene o il titolare di altro diritto reale sul medesimo o il conduttore in un contratto di locazione finanziaria.
- m) Gruppo di imprese: l'insieme delle società, residenti e non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, costituito dalla società controllante, o comunque in grado di esercitare un'influenza rilevante, e dalle (o dalla) società da questa direttamente o indirettamente controllate(a), o comunque sottoposte(a) ad influenza rilevante.
- n) Società controllate:
 - quelle in cui un'altra società dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo;
 - quelle in cui un'altra società, anche in base ad accordi con altri soci, dispone, direttamente o indirettamente, di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo;
 - quelle su cui un'altra società ha il diritto, in virtù di una legge, di altro provvedimento normativo o regolamentare, di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo.
- o) Società sottoposte a influenza rilevante: quelle in cui un'altra società dispone, direttamente o indirettamente, di almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo, a condizione che non vi sia un altro socio, estraneo al "Gruppo di imprese", che disponga della maggioranza assoluta dei voti esercitabili ai medesimi fini.
- p) Parte correlata alla persona fisica: le società controllate dalla persona fisica nonché i famigliari quali il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il secondo grado.
- q) Applicativo informatico: (di seguito anche applicativo) è la procedura informatica il cui accesso è reso possibile in via telematica al contribuente, o al soggetto da esso delegato, che consente di inserire e trasmettere le dichiarazioni fiscali e gestire i saldi a debito ed a credito d'imposta.
- r) Firma elettronica: costituisce il processo, tracciato dall'applicativo, con il quale l'utente, regolarmente registrato ed identificato, previo accreditamento, convalida le informazioni inserite.
- s) Utente: è il soggetto che accede all'applicativo, previa identificazione, inserisce le informazioni richieste e convalida i contenuti. L'utente può essere il contribuente tenuto ad assolvere agli obblighi di dichiarazione, il datore di lavoro, per l'espletamento degli obblighi di cui all'articolo 85, o uno dei soggetti delegati di cui all'articolo 88.

Art. 3*(Periodo di imposta)*

1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.

Art. 4*(Stabile organizzazione)*

1. È definita "stabile organizzazione" la sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio dello Stato.
2. La "stabile organizzazione" si identifica, in via esemplificativa e non esaustiva, in:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;
 - e) un laboratorio;
 - f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato "stabile organizzazione" soltanto se tale cantiere o attività abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, costituisce stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.
5. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se:
 - a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 - b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
 - f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.
7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale,

o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

8. Il fatto che un'impresa non residente, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, controlli un'impresa residente, ne sia controllata o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d'impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 5

(Applicazione dell'imposta ai non residenti)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

- a) i redditi di terreni e fabbricati compresi entro i confini dello Stato;
- b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni, nel territorio stesso, di soggetti non residenti; tali redditi non si considerano prodotti nel territorio dello Stato quando il soggetto obbligato al pagamento non è residente;
- c) i redditi di lavoro dipendente corrisposti nello Stato o all'estero da soggetti residenti nello Stato;
- d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, o per conto di soggetti residenti o aventi stabile organizzazione nello Stato;
- e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione o per conto di soggetti residenti;
- f) ogni altro reddito derivante da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovino nel territorio stesso.

2. Independentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1, si considerano prodotti nel territorio della Repubblica, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio della Repubblica o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

- a) le pensioni e gli emolumenti ad esse assimilati;
- b) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico.

3. La tassazione dei redditi d'impresa prodotti da soggetti non residenti avviene attraverso la tassazione isolata dei singoli redditi.

4. Con riferimento al precedente comma 1, lettera f): si presumono sempre realizzate nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in soggetti residenti; si presumono sempre non realizzate nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dal trasferimento di strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti.

Art. 6

(Valore normale)

1. Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

2. Ai fini del controllo sulla congruità del valore normale l'Ufficio Tributario può fare riferimento a listini e/o tariffari, ove esistenti ed in uso nel mercato di riferimento.

3. Nei contratti e nelle operazioni economiche aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali su beni immobili, il valore normale del bene si determina, con riferimento al giorno del trasferimento o di maturazione del diritto, tenendo conto delle vendite, divisioni, o stime precedenti degli immobili

medesimi, dei prezzi di mercato di altri immobili posti nella stessa località ed in analoghe condizioni, nonché dei criteri di valutazione adottati dai periti nelle loro stime.

4. Il valore normale degli strumenti finanziari è determinato:

- a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- b) per le altre azioni, per le quote di società e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
- c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche, negoziati in mercati regolamentati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Art. 7

(Esenzioni)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) i redditi percepiti nell'esercizio delle loro funzioni dagli agenti diplomatici e consolari di Stati esteri; a condizione di reciprocità i redditi degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri che non siano anche cittadini della Repubblica;
- b) gli stipendi e gli emolumenti percepiti in virtù del loro incarico di funzionari internazionali presso le organizzazioni internazionali intergovernative dai soggetti anagraficamente residenti nella Repubblica di San Marino, in conformità alle convenzioni internazionali ratificate da San Marino;
- c) i redditi prodotti dallo Stato, dagli enti e dalle aziende del settore pubblico allargato, dal fondo servizi sociali e dai fondi pensione gestiti dallo Stato, dal Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, nonché, per un periodo di cinque anni, i redditi degli immobili di civile abitazione di proprietà o condotte in forza di contratto di locazione finanziaria da società cooperative di abitazione;
- d) i redditi delle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze utilizzate dal possessore e dall'affittuario dei terreni cui servono e siano destinate:
 - i. al ricovero del bestiame alimentato dal prodotto del fondo ed indispensabile per la lavorazione del fondo;
 - ii. alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti del fondo;
 - iii. alla custodia delle macchine e degli attrezzi necessari alla coltivazione del fondo;
- e) sono altresì esenti dall'imposta per un periodo di cinque anni i redditi di immobili oggetto di intervento di risanamento o restauro risanati ai sensi della Legge di P.R.G.;
- f) per un periodo di dieci anni i redditi derivanti da terreni già improduttivi, con decorrenza dall'inizio della prima annata agricola nella quale abbiano dato una produzione normale;
- g) le indennità, i premi, i gettoni e simili erogati ai soggetti che prestano servizio volontario nei Corpi Uniformati sammarinesi e nelle pubbliche bande musicali purché non costituiscano reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilato;
- h) le somme erogate ai sensi della Legge 21 gennaio 2004 n.5 e successive modifiche, nonché, le somme erogate da istituti, organismi, scuole, università anche di Stati esteri a titolo di borse di studio;
- i) le somme erogate dall'Istituto per la sicurezza sociale e corrisposte a titolo di assegni familiari ed a titolo di assegno familiare integrativo di cui agli articoli 2 e 31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15;
- j) le somme corrisposte a titolo di pensione sociale, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 45 della Legge 11 febbraio 1983 n.15;

- k) i redditi delle società, fondazioni, associazioni, istituzioni ed enti che non perseguono scopi di lucro, esclusi quelli direttamente riconducibili alle attività d'impresa individuate dalla presente legge;
 - l) i benefici derivanti dalla sorte o da giochi di abilità disciplinati ai sensi della Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli conseguiti da iniziative organizzate dallo Stato o dagli enti pubblici sammarinesi;
 - m) il reddito catastale dell'abitazione principale di proprietà del contribuente è esente dall'imposta generale sui redditi sino al limite massimo di €1.500,00. Tale esenzione si applica, sempre entro il predetto limite, anche alle relative pertinenze ed anche ad eventuali redditi da terreni. Non si considerano in ogni caso produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e quelli esistenti nei cimiteri.
 - n) i gettoni corrisposti a titolo di formazione professionale ai sensi della Legge 4 marzo 1993 n.37 e di accordi in materia stipulati;
 - o) i contributi sino ad €5.000,00 annui e/o i rimborsi spese documentati erogati ad atleti non professionisti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e dalle federazioni ed associazioni ad esso affiliate;
 - p) gli assegni periodici per il mantenimento dei figli, che risultino da provvedimenti giurisdizionali.
2. Con riferimento al punto k) del precedente comma 1:
- a) ai fini dell'individuazione dei redditi direttamente riconducibili alle attività d'impresa individuate dalla presente legge è irrilevante il fatto che i soggetti di cui al medesimo punto k) siano titolari di licenza d'esercizio o autorizzazione equivalente ai fini dell'esercizio di attività economiche;
 - b) l'esenzione si applica solo su:
 - i. quote associative;
 - ii. rimborsi spese o contribuzioni all'erogazione di servizi;
 - iii. donazioni;
 - iv. contributi di funzionamento.

Art. 8

(Divieto della doppia imposizione)

1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge.

Art. 9

(Accordi internazionali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

TITOLO II DELL'IMPOSIZIONE IN CAPO ALLE PERSONE FISICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10

(Soggetti passivi)

1. L'imposta generale sui redditi si applica:

- a) alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
 - b) alle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato per i redditi ivi prodotti.
2. Si considerano residenti le persone fisiche per le quali, nel periodo fiscale di riferimento, si avvera almeno una delle seguenti condizioni:
- a) hanno la residenza anagrafica nello Stato per la maggior parte del periodo di imposta;
 - b) dimorano per la maggior parte del periodo di imposta nel territorio dello Stato;
 - c) hanno il centro degli interessi vitali nel territorio dello Stato.
3. Le società di persone non sono soggetti passivi d'imposta; i redditi prodotti da dette società, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla effettiva percezione.
4. Le associazioni tra professionisti sono assimilate alle società di persone.

Art. 11

(Classificazione dei redditi)

1. I redditi di cui al presente Titolo, ivi compresi quelli prodotti all'estero, sono classificati nel modo seguente:
- redditi di capitali;
 - redditi di terreni e fabbricati;
 - redditi di lavoro e da pensione;
 - redditi di impresa;
 - redditi diversi.
2. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
3. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
4. I proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione rientrano nei redditi di capitale qualora il contratto preveda esclusivamente l'apporto di capitale; in caso contrario si considerano assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

Art. 12

(Base imponibile)

1. La base imponibile è costituita, per i contribuenti residenti, dal reddito complessivo formato da tutti i redditi del soggetto passivo, al netto degli oneri deducibili previsti dalla presente legge, e con esclusione:
- a) dei redditi soggetti a tassazione separata;
 - b) dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta;
 - c) dei redditi esenti.
2. Per i contribuenti non residenti la base imponibile è costituita dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, così come definiti nel precedente articolo 5.
3. Concorrono a formare il reddito del contribuente, in quanto al medesimo imputati:
- a) i redditi, esclusi quelli di lavoro in quanto redditi propri, dei figli minori conviventi, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati;
 - b) i redditi altrui di cui abbia la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.

Art. 13*(Redditi soggetti ad imposizione separata)*

1. Sui redditi seguenti l'imposta si applica separatamente, secondo le modalità del successivo comma 2:
 - a) plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 41, comprese quelle realizzate in occasione di cessazione di attività di lavoro autonomo o di impresa, e il realizzo d'avviamento;
 - b) emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti ed indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilato;
 - c) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate e da chiunque corrisposte;
 - d) i compensi di cui ai commi b) e c) dell'articolo 6 della Legge 20 maggio 1985 n.59;
 - e) le indennità o i compensi similari corrisposti ai membri del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato e per l'espletamento, nella Repubblica di San Marino, di cariche elettive e di funzioni pubbliche;
 - f) su opzione del contribuente, i dividendi di fonte estera;
 - g) su opzione del contribuente, gli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni;
 - h) su opzione del contribuente, gli interessi derivanti da rapporti di conto corrente accesi presso istituti finanziari esteri;
 - i) emolumenti per trattamento di fine mandato di amministratori di società;
 - l) il 60% dei compensi percepiti dai soggetti di cui all'articolo 27 per prestazioni eseguite, in tutto o in parte, in periodi d'imposta di almeno tre anni anteriori a quello in cui i redditi stessi sono stati percepiti o per prestazioni continuative che siano state iniziate in periodo d'imposta di almeno tre anni anteriore a quello in cui avviene l'incasso e che siano poi continuate per almeno due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio sempre che sia documentabile la data di esecuzione o di inizio delle prestazioni;
 - m) le plusvalenze e i compensi di cui all'articolo 28.
2. Sui redditi di cui al precedente comma 1 l'imposta è determinata come segue:
 - i. lettera i): 17%;
 - ii. lettera a): 8%;
 - iii. lettera b): sino alla concorrenza di €5.000,00 aliquota pari al 2,5%, sulla parte eccedente aliquota pari al 5%;
 - iv. lettere, c), d) e e), l), m): 12%;
 - v. lettera f): 3% sul netto frontiera;
 - vi. lettera g): 8% sul netto frontiera;
 - vii. lettera h): 11% sul netto frontiera.
3. Con riferimento al comma precedente con la definizione "netto frontiera" si intende l'ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolute nello stato della fonte.
4. Le modalità di tassazione di cui al presente articolo, compreso l'ammontare delle aliquote, sono modificabili con decreto delegato.

Art. 14*(Oneri deducibili)*

1. Dal reddito complessivo, determinato a norma delle disposizioni del presente Titolo II, al netto dei redditi esenti e di quelli soggetti a tassazione separata, se non già deducibili nella determinazione

dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite dalla presente legge, si deducono, se sostenute nel periodo d'imposta di riferimento:

- a) le spese effettuate nel territorio sammarinese per l'acquisto di beni o servizi effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento definiti con decreto delegato;
- b) le spese sostenute relative a consulenze diagnostiche, terapie o prodotti non mutuati, rientranti fra le tipologie definite da apposita circolare dell'Ufficio Tributario, purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento di cui alla lettera a) che precede;
- c) le spese di cui agli Allegati A e B della presente legge.

2. Le passività di cui al punto a) del precedente comma sono deducibili per l'importo massimo corrispondente alla differenza tra €9.000,00 e l'importo della deduzione di cui all'Allegato C, articolo C1, comma 3.

3. L'ammontare complessivo delle passività deducibili, di cui al punto b) del precedente comma, è determinato in una misura pari ad €2.500,00.

4. Le deduzioni di cui al presente articolo non spettano ove l'Ufficio Tributario provveda ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente, salvo la dimostrazione da parte del contribuente che l'accertamento sintetico è dovuto a cause di forza maggiore.

5. Le passività di cui al precedente comma 1, lettera a), sono fruibili dai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e dai lavoratori transfrontalieri.

6. Le passività di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), sono fruibili solo da soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui agli Allegati A e B possono essere modificate con decreto delegato, il quale può integrare e modificare altresì le modalità di applicazione delle stesse, nonché prevedere limitazioni alle tipologie di beni e servizi di cui al precedente comma 1, lettera a).

8. L'Ufficio Tributario, nell'ambito dell'attività di controllo ed accertamento, può disconoscere in tutto o in parte l'applicazione delle passività deducibili quando riscontri, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso e/o indebita deduzione finalizzati esclusivamente al conseguimento del beneficio fiscale.

Art. 15

(Deducibilità degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori)

1. I contributi previdenziali obbligatori previsti dalla legge sono deducibili dal reddito imponibile come segue:

- a) i contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti sono integralmente deducibili dalla base imponibile del reddito da lavoro di cui al successivo articolo 24; di tale deduzione si tiene conto anche ai fini del calcolo delle ritenute alla fonte di cui al successivo articolo 101;
- b) i contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi e delle imprese individuali sono integralmente deducibili rispettivamente dalla base imponibile del reddito da lavoro di cui al successivo articolo 27 e dalla base imponibile per la determinazione del reddito d'impresa di cui al successivo Capo V.

Art. 16

(Detrazioni soggettive)

1. Dall'imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:

- a) €250,00 per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
- b) €250,00 per ogni figlio a carico;
- c) €125,00 per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;

- d) €125,00 per ogni altro familiare convivente a carico;
 - e) €125,00 per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
- a) i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti, purché conviventi con il contribuente;
 - b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente e quelli di età non superiore ai 26 anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti purché conviventi con il contribuente.
3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare inferiore ad €7.500,00 e se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.
4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell'anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
5. Le detrazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quella prevista alla lettera a) del medesimo comma, possono essere utilizzate solo da uno dei coniugi o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50% ciascuna. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, salvo diverso accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20% qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
8. L'accertamento da parte dell'Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia di cui al precedente comma 3, comporta per il contribuente l'inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino a €15.000,00 si detraggono dall'imposta €100,00.
10. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.

Art. 17

(Applicazione dell'imposta)

1. L'imposta generale sui redditi di cui al presente Titolo II è determinata applicando l'aliquota progressiva per scaglioni indicata nella Tabella 1 dell'Allegato C della presente legge.

Art. 18

(Redditi prodotti all'estero e credito d'imposta)

1. Se alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo.
2. In deroga al comma precedente, le imposte assolute all'estero a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, su redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono essere ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta per tali redditi prodotti a San Marino; tale detrazione è ammessa sino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i ricavi prodotti all'estero e i ricavi complessivi, considerando eventuali perdite di esercizi precedenti ammesse in detrazione.

3. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci rispetto a quelli previsti dall'articolo 5 per individuare l'applicazione dell'imposta ai non residenti e concorrono alla formazione del reddito complessivo in base alle regole vigenti per le medesime tipologie dei redditi interni.
4. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
5. Agli effetti di quanto stabilito al comma 1 e 2, la detrazione dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il reddito estero abbia concorso a formare il reddito complessivo ed in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza che siano state definitivamente pagate entro il 31 dicembre dell'anno della sua presentazione; il credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'ammontare dell'imposta netta dovuta sul reddito complessivo.
6. La detrazione non spetta se il reddito estero non sia stato dichiarato ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.
7. Qualora il periodo al quale appartengono tali redditi prodotti all'estero non coincida con quello in cui le imposte estere siano state effettivamente pagate, salvo quanto previsto al comma precedente, la detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa a questo periodo, sempre in riferimento all'anno di competenza economica.
8. Eventuali successive rettifiche del reddito prodotto all'estero comportano la conseguente rettifica della dichiarazione ove questo reddito sia stato dichiarato entro tre anni dall'esercizio di competenza.
9. Per le imposte pagate all'estero dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10, la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito, anche l'imposta estera detraibile va ridotta in misura corrispondente.

CAPO II REDDITI DI CAPITALE

Art. 19

(Redditi di capitale e loro determinazione)

1. Sono considerati redditi di capitale:
 - a) gli interessi di ogni natura, esclusi quelli compensativi;
 - b) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue;
 - c) i compensi per prestazioni di fidejussione o altra garanzia;
 - d) i dividendi e gli utili ad essi assimilabili anche in natura;
 - e) gli interessi ed i frutti in genere derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
 - f) quelli derivati da capitali dati a mutuo compresi i finanziamenti dei soci.
2. L'imputazione dei redditi di capitale alla base imponibile complessiva avviene nel periodo di imposta in cui siano stati percepiti senza alcuna deduzione.
3. Per i capitali dati a mutuo gli interessi si considerano percepiti nella misura pattuita per iscritto e se la misura non sia determinata per iscritto gli interessi si computano al tasso legale.
2. I finanziamenti dei soci alle società cui partecipano si presumono produttivi di interessi in misura pari al tasso legale salvo che dal bilancio, dai rendiconti, da deliberazione assembleare o da altra documentazione non risulti:
 - a) che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo;
 - b) che per i versamenti non siano dovuti interessi;
 - c) che per i versamenti sia stato pattuito un diverso tasso.

3. Nei redditi di cui al punto e) del comma 1 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza ed il prezzo di emissione o la somma impiegata ovvero il valore normale dei beni impiegati.

CAPO III
REDDITI DI TERRENI E DI FABBRICATI

Art. 20
(Redditi dei terreni)

1. Il reddito dei terreni è quello derivante dal possesso di terreni atti alla produzione agricola ed è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario, così come definiti dall'articolo 1 della Legge 4 luglio 1985 n.76 nella misura risultante dal Catasto.
2. Quando il terreno sia dato in affitto il reddito agrario è attribuito all'affittuario nei cui confronti concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 60%.
3. Qualora il fondo rustico non venga coltivato, neppure in parte, per un'intera annualità, limitatamente a detta annualità si applica una riduzione del 40% del reddito dominicale e si esclude il reddito agrario dall'ambito imponibile.

Art. 21
(Attività agricola)

1. Sono compresi nel reddito dei terreni anche quei redditi derivanti da attività di manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti del fondo, purché rientranti nell'ordinaria attività agricola anche se svolta in forma associata, ed abbiano per oggetto prevalente i prodotti del fondo.
2. L'allevamento del bestiame e degli animali destinati direttamente o indirettamente alla alimentazione umana è del pari considerato come rientrante nell'attività agricola, se i prodotti per l'alimentazione del bestiame sono prevalentemente forniti dal fondo.
3. Sono, altresì, considerate attività agricole la pastorizia, l'apicoltura, la floricoltura, la vivaistica.

Art. 22
(Reddito di fabbricati di civile abitazione)

1. Il reddito dei fabbricati destinati a civile abitazione, per la durata del possesso e nella misura risultante dal Catasto, e con le rivalutazioni fiscali previste dalla legge, concorre in ogni caso alla formazione del reddito complessivo del possessore o dei possessori per le parti corrispondenti.
2. Quando il fabbricato destinato a civile abitazione e/o le relative pertinenze vengano locati, il reddito del fabbricato è pari al 60% del valore del canone di locazione. Non si considerano, ai fini della determinazione del reddito imponibile, le somme che i locatari devono rimborsare al proprietario per spese di riscaldamento, illuminazione, acqua potabile e simili. Il reddito derivante dalla locazione di fabbricato destinato a civile abitazione non può essere inferiore all'importo minimo previsto dall'articolo 10 della Legge 21 febbraio 1995 n.27 aggiornato ai sensi di legge.
3. Qualora il reddito di cui al comma 2 sia inferiore al reddito determinato in base alle risultanze catastali, quest'ultimo costituisce il reddito imponibile.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano quando il locatore eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo e l'immobile è dato in locazione nell'ambito della predetta attività come risulta dalle scritture contabili. In questo caso i redditi degli immobili concorrono alla determinazione del reddito d'impresa secondo le norme del successivo Capo V, o secondo le norme del lavoro autonomo di cui al successivo Capo IV.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato o tardivo accatastamento, il reddito di fabbricato atto all'uso cui è destinato ma non ancora accatastato, è determinato, a decorrere dal periodo di imposta nel quale il fabbricato medesimo sia diventato utilizzabile, per analogia e comparativamente con fabbricati simili. Si considerano produttivi di reddito anche i fabbricati non ancora completamente ultimati e non accatastati per i quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori ai sensi dell'articolo 168, comma 4, della Legge 19 luglio 1995 n.87; in tale caso la rendita è determinata sulla base dei parametri di cui all'articolo 4, comma primo e secondo, del Decreto 20 maggio 2004 n.64 rivalutati sulla base dei coefficienti stabiliti dalla successiva normativa ed aggiornabili con decreto delegato. La rendita di cui al periodo precedente risulta da dichiarazione redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 162, comma 4, della Legge 19 luglio 1995 n.87 da depositarsi all'Ufficio tecnico del Catasto e da allegarsi alla dichiarazione dei redditi.

6. L'imputazione dei redditi di cui al comma 2 alla base imponibile avviene nel periodo di imposta al quale si riferisce il contratto indipendentemente dall'effettiva percezione. Entro il termine di prescrizione ordinaria dell'attività di accertamento, qualora il contribuente abbia imputato i predetti redditi ma non li abbia percepiti, e solo in presenza di una effettiva e documentata perdita del credito, questi ha facoltà di presentare una dichiarazione rettificativa al fine di recuperare l'imposta pagata.

Art.23

(Fabbricati destinati ad attività economiche)

1. Il reddito dei fabbricati destinati e/o atti all'esercizio di attività economiche, per la durata del possesso e nella misura risultante dal Catasto, e con le rivalutazioni fiscali previste dalla legge, concorre in ogni caso alla formazione del reddito complessivo del possessore o dei possessori per le parti corrispondenti.

2. Per i fabbricati di cui al comma 1 iscritti nel registro dei beni ammortizzabili nonché detenuti in locazione finanziaria e sede di esercizio dell'attività, la rendita catastale non concorre a formare il reddito complessivo di lavoro autonomo o d'impresa, fatta salva la deducibilità dei relativi costi ai sensi delle disposizioni del Capo IV e del Capo V.

3. Qualora i fabbricati destinati all'esercizio di attività economica siano dati in locazione, il reddito del fabbricato è costituito dal canone d'affitto:

- a) diminuito del 25%, per i locatori che non hanno l'obbligo della tenuta delle scritture contabili di cui al Titolo VII;
- b) che concorre integralmente alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo secondo le norme del successivo Capo IV e Capo V, in tutti gli altri casi.

4. Qualora il reddito di cui al comma 3, lettere a) e b), sia inferiore al reddito determinato in base alle risultanze catastali, quest'ultimo costituisce il reddito imponibile.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 22, commi 5 e 6.

CAPO IV

REDDITI DI LAVORO E DI PENSIONE

Art. 24

(Redditi di lavoro dipendente)

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti percepiti nel corso dell'anno solare in denaro o in natura per la prestazione di attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

2. Rientrano fra i redditi da lavoro dipendente di cui al comma 1 i compensi:

- a) comunque denominati a titolo di premi di produzione;

- b) sotto la forma della distribuzione di utili;
- c) a titolo di sussidi o liberalità.

3. Le indennità per le trasferte all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente l'importo dell'indennità massima giornaliera per trasferte riconosciuta ai dipendenti dello Stato. Le altre somme corrisposte per i servizi prestati con sede all'estero concorrono a formare il reddito nella misura del 75% del loro ammontare. Non costituiscono reddito i rimborsi delle spese debitamente documentate e chiaramente individuabili, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, in occasione di trasferte, missioni, o viaggi per recarsi al luogo di lavoro, fino all'importo massimo giornaliero di €25,00, elevate ad €50,00 per le trasferte all'estero ad esclusione dell'Italia.

4. La base imponibile del reddito da lavoro dipendente è data dai redditi lordi di cui ai commi che precedono al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del lavoratore dipendente e di un abbattimento forfettario pari al 7% e sino ad un massimo di €2.800,00. La misura di tale abbattimento è modificabile con decreto delegato.

5. Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura di cui al comma 1, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenuti nell'articolo 6. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad €500,00; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5:

- a) per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori, concessi in uso promiscuo al dipendente si assume una percorrenza convenzionale annua di 3.000 chilometri calcolati sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle stabilite negli accordi contrattuali per la categoria di appartenenza per l'anno di riferimento, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente;
- b) per i fabbricati condotti in locazione dal datore di lavoro, concessi in uso o comodato al lavoratore dipendente, si assume il 30% dei costi complessivi sostenuti dal datore di lavoro comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, al netto di quanto eventualmente corrisposto per il godimento del fabbricato stesso da parte dell'utilizzatore. In caso di fabbricato di proprietà o in locazione finanziaria, in sostituzione del canone di affitto si prende in considerazione la rendita catastale, senza considerare la quota di ammortamento o il canone di leasing.

Art. 25

(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

1. Costituiscono, inoltre, reddito di lavoro dipendente o sono assimilati a tale reddito:

- a) le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso;
- b) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 13 la cui tassazione avviene ai sensi del medesimo articolo 13, comma 2, lettera iii;
- c) ogni altro assegno periodico, comunque denominato, alla cui produzione non concorrano né capitale né lavoro;
- d) i compensi dei soci di cooperative di produzione e lavoro, regolarmente registrate, derivanti da riparto di utili o premi di produzione o di bilancio, nella misura massima del 20% oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva in vigore;
- e) i ristorni a favore di soci di cooperative di consumo organizzate tra consumatori.

2. Ai redditi di cui al punto b) del comma 1 non sono applicabili le detrazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 24.

Art. 26*(Redditi da pensione)*

1. I redditi da pensione percepiti da soggetti residenti sono imponibili al netto di un abbattimento forfettario pari al 20%.
2. Ai titolari di reddito da pensione spettano le deduzioni e le detrazioni previste al presente Titolo.

Art. 27*(Redditi di lavoro autonomo)*

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni, esercizio inteso come professionale, abituale, ancorché non esclusivo. L'esercizio da parte di persone fisiche di attività di lavoro autonomo o ad esso assimilate, anche in assenza di licenza, autorizzazione o iscrizione agli albi professionali si considera in ogni caso produttivo di reddito di lavoro autonomo, se ricorrono i predetti presupposti.
2. Il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutti i compensi percepiti nel corso dell'anno solare dall'artista o professionista nell'esercizio della sua attività e le spese inerenti a tale attività, purché documentate ed effettivamente sostenute nello stesso anno.
3. Sono deducibili le spese per l'acquisto di quei beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione che abbiano un costo unitario inferiore a €1.000,00. Per gli altri beni strumentali, compresi gli immobili, destinati all'esercizio dell'arte o della professione, sono ammesse in deduzione quote annuali da ammortizzare gradualmente nelle modalità e nella misura stabilita nell'Allegato D alla presente legge.
4. Le spese relative all'acquisto di beni mobili e servizi, anche per il tramite di contratti di locazione finanziaria, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili o deducibili nella misura del 50%. Quando il bene mobile acquistato sia costituito da un automezzo, oppure il servizio acquistato sia relativo ad un automezzo, l'importo massimo sul quale applicare la predetta percentuale è pari ad €50.000,00.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere ed a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se addebitate dall'artista o dal professionista al committente attraverso espressa indicazione nella parcella o fattura.
6. Costituiscono, inoltre, reddito di lavoro autonomo:
 - a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o revisori o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - b) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di marchi, di opere dell'ingegno, di diritti d'autore, di invenzioni industriali e simili.
7. Quando i redditi di cui al comma precedente non sono pertinenti all'attività dell'artista o professionista, oppure all'attività d'impresa debbono considerarsi separatamente come redditi diversi e concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 75%.
8. Per i compensi in natura percepiti dal lavoratore autonomo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 24, commi 5 e 6, in quanto compatibili.
9. Si applicano le disposizioni di cui i successivi articoli 31, 33, comma 5, 34, comma 4, e 35 in quanto compatibili.

Art. 28*(Rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze)*

1. Concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali se:
 - a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
 - b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
 - c) i beni vengono destinati all'uso personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione.
2. Si considera plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti ed il costo non ammortizzato ovvero, nell'ipotesi prevista dalla lettera c), la differenza tra il valore normale del bene ed il costo non ammortizzato, tenuto conto, con riguardo ai beni immobili, della svalutazione monetaria.
3. In caso di cessione di contratto di locazione finanziaria di beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione costituisce compenso il maggiore fra il valore di cessione del contratto ed il valore normale del bene determinato a norma del precedente articolo 6, considerati entrambi al netto dei canoni che debbano essere ancora pagati al locatore dal cessionario, tenuto conto, con riguardo ai beni immobili, della svalutazione monetaria.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 37, comma 5, e 39, comma 1.

CAPO V**REDDITI D'IMPRESA DELLE PERSONE FISICHE****Art. 29***(Redditi d'impresa)*

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano le misure di determinazione e tassazione del reddito d'impresa prodotto da operatori economici persone fisiche. Sono esclusi dal predetto ambito di applicazione i redditi da lavoro autonomo per i quali si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 27 e 28.
2. E' considerato reddito d'impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali, di agenzia, di commercio e, in genere, di ogni altra attività economica diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi di ogni genere esercitata dai soggetti di cui al precedente comma 1 per professione abituale.
3. Le attività di cui all'articolo 21, svolte oltre i limiti ivi stabiliti e che assumano il carattere dell'attività di cui al comma che precede, sono considerate produttrici di reddito di impresa.
4. L'esercizio, da parte di persone fisiche, delle attività di cui al comma 2, o di attività ad esse assimilabili, anche in assenza di licenza o autorizzazione si considera in ogni caso produttivo di reddito d'impresa, se ricorrono i presupposti in esso previsti.

Art. 30*(Determinazione del reddito)*

1. Il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti realizzati nel periodo d'imposta, risultanti dalla differenza fra l'ammontare dei ricavi comunque conseguiti, purché relativi alla produzione del reddito d'impresa, e l'ammontare dei costi inerenti sostenuti nell'esercizio della stessa, apportando le

variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni della legislazione tributaria.

2. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito a prescindere dalla loro iscrizione nei registri fiscali. Le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione solo se e nella misura in cui risultino rilevati nella contabilità e siano relativi all'esercizio di competenza, fatti salvi quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni tributarie, e quelli che, pur non essendo imputabili al conto economico, siano deducibili per disposizione di legge.

3. Concorrono a formare il reddito le sopravvenienze attive, il valore normale dei prodotti dell'impresa destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa, nonché le plusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi da quelli al cui scambio o alla cui produzione sia diretta l'attività dell'impresa nel periodo di imposta in cui siano realizzate.

4. La perdita documentata di un periodo d'imposta, determinata in base alle norme del presente Titolo, può essere portata in deduzione solo dal reddito imponibile d'impresa nella misura massima dell'80% nei tre periodi d'imposta successivi.

5. La rettifica da parte dell'Ufficio Tributario, delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'Ufficio Tributario tiene conto delle rettifiche operate e procede direttamente a rettificare le valutazioni relative agli esercizi successivi.

Art. 31

(Inerenza economica)

1. I componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscano all'attività da cui derivano o potrebbero derivare ricavi o altri proventi concorrenti a formare il reddito, salvo che per specifica previsione normativa siano espressamente esclusi.

2. I componenti negativi riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi imponibili, e non imponibili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili pro quota.

Art.32

(Competenza temporale)

1. I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito imponibile nell'esercizio di competenza se in tale esercizio ne risultino certi l'esistenza e determinabile in modo oggettivo l'ammontare; in caso contrario i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio in cui si verifichino tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

- a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifichi l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni siano ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivino corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi stessi.

Art. 33*(Costi)*

1. Nella determinazione del reddito si tiene conto di tutti i costi relativi all'acquisizione di beni o servizi, delle perdite, delle sopravvenienze passive, delle minusvalenze patrimoniali nell'anno in cui sono realizzate.
2. I costi di diretta imputazione a beni diversi da quelli che originano ricavi o proventi immediatamente riconducibili al reddito d'impresa, con l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 35, non sono deducibili e vengono portati in aumento del costo dei beni stessi.
3. Non costituiscono oneri deducibili le imposte sul reddito, le sanzioni e gli interessi relativi al mancato o ritardato pagamento delle imposte, le sanzioni per violazioni di legge e gli interessi per dilazioni del pagamento delle imposte.
4. I compensi erogati per l'opera svolta dai familiari indicati all'articolo 12 non sono detraibili salvo che questi non presentino una regolare posizione di lavoro dipendente o autonomo a tutti gli effetti di legge.
5. Non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività accertate come reato.

Art. 34*(Ricavi)*

1. Sono considerati ricavi:
 - a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l'attività dell'impresa;
 - b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
2. I proventi e le plusvalenze derivanti da strumenti finanziari si intendono sempre riferiti ai redditi di capitale o diversi della persona fisica e sono esclusi dal reddito d'impresa, anche se risultanti dalle scritture contabili.
3. Si comprende, inoltre, tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al primo comma assegnati all'imprenditore, ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
4. La quantificazione dei ricavi derivanti dalla cessione dei beni e dalle prestazioni di servizi con parti correlate è effettuata avuto riguardo al valore normale dei suddetti beni e servizi.

Art. 35*(Interessi passivi)*

1. Gli interessi passivi sono deducibili in quanto inerenti all'attività economica effettivamente esercitata.
2. Gli interessi passivi riferibili a beni diversi da quelli costituenti merci, alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l'attività dell'impresa di cui all'articolo 33, comma 2, fino al momento di cui ne sia iniziata o possa essere iniziata l'utilizzazione, non sono deducibili e vengono portati in aumento del costo dei beni stessi.
3. Gli interessi passivi di conto corrente sono deducibili, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, solo se il conto corrente è utilizzato esclusivamente nell'ambito dell'attività d'impresa.

Art. 36*(Valutazione delle rimanenze)*

1. Costituiscono rimanenze di magazzino le seguenti categorie di beni:
 - a) i prodotti finiti e le merci di cui alla lettera a) dell'articolo 34, comma 1;
 - b) le materie prime, sussidiarie e di consumo di cui alla lettera b) dell'articolo 34, comma 1;
 - c) i prodotti in corso di lavorazione e i semilavorati.
2. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati al comma precedente rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore ed attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
3. Agli effetti delle norme del presente articolo si comprendono nel costo i soli oneri accessori di diretta imputazione, escluse le spese generali.
4. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti ed acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.
5. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 4, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.
6. Per le imprese che valutano le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 5, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
7. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 4, 5 e 6, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 2 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Il minor valore attribuito alle rimanenze, in conformità alle disposizioni del presente comma, vale anche per gli esercizi successivi, sempre che le rimanenze non risultino contabilizzate per un valore superiore.
8. I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti ed agli oneri accessori direttamente attribuibili nel periodo d'imposta.
9. La valutazione delle opere e servizi in corso di esecuzione, di durata pluriennale, avviene sulla base della quota parte dei corrispettivi pattuiti al netto di quelli liquidati in via definitiva.
10. Le rimanenze finali di un esercizio, nell'ammontare indicato dal contribuente o dall'Ufficio, costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
11. Nel libro degli inventari devono essere registrate le rimanenze risultanti alla fine del periodo d'imposta, con l'indicazione delle quantità raggruppate per categorie omogenee e del relativo valore unitario.

Art. 37*(Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive)*

1. Le plusvalenze, compreso l'eventuale realizzo d'avviamento, dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell'articolo 34, concorrono a formare il reddito:
 - a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
 - b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

- c) se i beni vengono assegnati all'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui siano state realizzate ovvero, se i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.
5. Ai fini della determinazione delle plusvalenze, di cui al presente articolo, realizzate con parti correlate si tiene conto del valore normale dei beni.
6. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o passività iscritte in contabilità in precedenti esercizi ed i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che abbia concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o passività iscritte in contabilità in precedenti esercizi.
7. In caso di cessione di contratto di locazione finanziaria di beni costituisce sopravvenienza il maggiore fra il valore di cessione del contratto ed il valore normale del bene determinato a norma del precedente articolo 6, considerati entrambi al netto dei canoni che debbano essere ancora pagati al locatore dal cessionario.

Art. 38

(Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite)

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell'articolo 34, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi del comma 1, lettere a) o b), dell'articolo 37 ovvero quando sia dimostrata la perdita definitiva od il danneggiamento del bene.
2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che abbiano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che abbiano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del provvedimento di apertura della procedura stessa; pertanto, la perdita è deducibile esclusivamente nell'esercizio di apertura della procedura o in quello successivo. La perdita su crediti è sempre deducibile quando il credito è di importo uguale o inferiore ad euro 2.500 ed è trascorso un periodo uguale o superiore ai sei mesi dalla scadenza del credito stesso.

Art. 39

(Plusvalenze e minusvalenze nella cessione dei beni ai creditori)

1. La cessione dei beni appartenenti all'impresa ai creditori, ai sensi della Legge 15 novembre 1917 n.17, non determina plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

Art. 40*(Ammortamenti ed accantonamenti)*

1. Tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa, nonché i costi ad utilizzazione pluriennale, sono ammortizzabili sulla base dei coefficienti e dei criteri di cui all'Allegato D alla presente legge, il quale contiene anche l'indicazione dei criteri e della misura degli accantonamenti deducibili. L'Allegato prevede anche le modalità degli ammortamenti accelerati e anticipati.

2. Il coefficiente d'ammortamento è applicato sul valore dei beni ammortizzabili, costituito dal loro costo maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, compresi gli interessi passivi di cui all'articolo 35, comma 2.

3. Le spese di manutenzione, riparazione e trasformazione sono deducibili nel periodo d'imposta sulla base dei criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato D alla presente legge, il quale prevede anche criteri e modalità per specifici settori di attività economiche.

CAPO VI**REDDITI DIVERSI****Art. 41***(Altri redditi)*

1. Alla formazione del reddito complessivo concorre ogni altro reddito comunque conseguito, diverso da quelli già espressamente previsti dalle disposizioni della presente legge, nonché le plusvalenze, non rientranti nel reddito di impresa o di lavoro autonomo, provenienti da:

- a) cessione a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e beni immobili posseduti da non più di cinque anni. La plusvalenza deve considerarsi esente nel caso:
 - i. dei beni immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente per la maggior parte del periodo intercorrente tra la data dell'acquisto e/o della costruzione e quello della cessione;
 - ii. dei beni ricevuti in successione;
- b) cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale di società ed enti assimilati, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possano essere acquisite le predette partecipazioni;
- c) cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- d) cessione a titolo oneroso o liquidazione di aziende o attività economiche/professionali, ivi compreso il realizzo d'avviamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, punto a), si applicano anche nei casi in cui i beni ivi indicati siano oggetto di contratto di locazione finanziaria. In questo caso, ai fini della determinazione del periodo di possesso, si considera quello che intercorre fra la data di stipula del contratto o di acquisto del contratto e quella della sua cessione.

3. Salva prova contraria, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta o il valore normale se maggiore, ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto o la quota capitale dei canoni di locazione corrisposti, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

4. Le plusvalenze derivanti da partecipazioni e/o prodotti finanziari di cui al comma 1, lettere b) e c), sono imponibili nell'anno in cui vengano realizzate al netto di eventuali minusvalenze. Eventuali saldi negativi non sono riportabili negli esercizi successivi.

5. Nessun tipo di costo sostenuto per il conseguimento dei predetti redditi, salvo quelli indicati ai commi precedenti, è deducibile per il contribuente.
6. Nel caso di cessione di beni immobili ricevuti in donazione ai fini del calcolo del periodo di possesso di cui al comma 1, lettera a), si somma il periodo di possesso del donante con quello del donatario.

TITOLO III

DELL'IMPOSIZIONE IN CAPO ALLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42

(Soggetti passivi)

1. L'imposta generale sui redditi si applica:
 - a) alle persone giuridiche ed agli enti ad esse assimilati residenti nel territorio dello Stato;
 - b) alle persone giuridiche ed agli enti ad esse assimilati non residenti nel territorio dello Stato, per i redditi ivi prodotti ai sensi dell'articolo 5.
2. Si considerano residenti le persone giuridiche e gli enti che abbiano la sede legale o la sede dell'effettiva direzione nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta.

Art. 43

(Applicazione dell'imposta)

1. L'imposta generale sui redditi di cui al presente Titolo III è determinata applicando l'aliquota proporzionale, nella misura del 17%, al reddito imponibile calcolato a norma degli articoli seguenti. La misura di tale aliquota è modificabile con decreto delegato.

Art. 44

(Redditi prodotti all'estero e credito d'imposta)

1. Se alla formazione del reddito complessivo delle persone giuridiche, degli enti ad esse assimilati e delle stabili organizzazioni di imprese non residenti concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte su tali redditi ivi pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, sono ammesse in detrazione dell'imposta netta dovuta, fino a concorrenza della quota di imposta sammarinese corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. L'imposta netta e la quota d'imposta sono quelle risultanti dopo le variazioni fiscali positive e negative di reddito.
2. I redditi si considerano prodotti all'estero, sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 5 per individuare l'applicazione dell'imposta ai non residenti.
3. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Agli effetti di quanto stabilito al comma 1 e 2, la detrazione dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il reddito estero abbia concorso a formare il reddito complessivo ed in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza che siano state definitivamente pagate entro il 31 dicembre dell'anno della sua presentazione. Il credito per

le imposte pagate all'estero non può eccedere l'ammontare dell'imposta netta dovuta sul reddito complessivo.

5. La detrazione non spetta se il reddito estero non sia stato dichiarato ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.

6. Qualora il periodo al quale appartengano tali redditi prodotti all'estero non coincida con quello in cui le imposte estere siano state effettivamente pagate, salvo quanto previsto al comma precedente, la detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa a questo periodo, sempre in riferimento all'anno di competenza economica, tenendo conto delle eventuali rettifiche in aumento del reddito estero recuperabili entro tre anni.

7. L'imposta estera effettivamente pagata e non recuperata rispetto a quella detraibile, ai sensi del comma 2, diventa componente negativa di reddito deducibile nella dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta.

8. Ad eccezione dei redditi prodotti all'estero per il tramite di stabile organizzazione, così come disciplinata, il reddito estero da considerare ai fini del calcolo del credito d'imposta, di cui ai commi precedenti, deve essere determinato moltiplicando il reddito complessivo per il rapporto tra il ricavo estero lordo ed i ricavi totali.

9. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo anche l'imposta estera detraibile va ridotta in misura corrispondente.

CAPO II

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Art. 45

(Redditi d'impresa)

1. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano le misure di determinazione e tassazione del reddito d'impresa prodotto da operatori economici costituiti in forma giuridica, stabili organizzazioni di imprese non residenti, nonché, società, associazioni, istituzioni ed enti che non perseguano scopi di lucro, quando non rientrino nelle fattispecie di esenzione di cui alla lettera k) dell'articolo 7.

2. I redditi dei soggetti di cui al comma precedente, obbligati alla compilazione annuale del bilancio, sono sempre in ogni caso classificati e determinati sulla base delle disposizioni contenute nel presente Titolo III.

3. È reddito d'impresa ai sensi del presente articolo, quello derivante dall'esercizio di attività commerciali, artigianali, di agenzia, produttive di beni o servizi, intermedie, di trasporto, bancarie, assicurative e di ogni altra attività ausiliaria delle precedenti.

4. Le attività di cui all'articolo 21, svolte nella forma della società di capitali, sono sempre considerate produttrici di reddito d'impresa.

Art. 46

(Determinazione del reddito)

1. Il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti realizzati nel periodo d'imposta, risultanti dalla differenza fra l'ammontare dei ricavi comunque conseguiti e l'ammontare dei costi inerenti relativi al periodo d'imposta, apportando le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge.

2. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito a prescindere dalla loro iscrizione nei registri fiscali. Le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione solo se e nella misura in cui risultino imputati nei registri fiscali relativi

all'esercizio di competenza, fatti salvi quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione sia stata rinviata in conformità delle disposizioni tributarie, e quelli che, pur non essendo imputabili al conto economico, siano deducibili per disposizione di legge.

3. Concorrono a formare il reddito le sopravvenienze attive, il valore normale dei prodotti dell'impresa assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa, nonché le plusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi da quelli al cui scambio o alla cui produzione sia diretta l'attività dell'impresa nel periodo di imposta in cui siano realizzate.

4. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società che direttamente o indirettamente controllino l'impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri, a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

5. La perdita documentata di un periodo d'imposta, determinata in base alle norme del presente Titolo, può essere portata in deduzione dal reddito imponibile nella misura massima dell'80% nei tre periodi d'imposta successivi.

6. La rettifica da parte dell'Ufficio Tributario delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'Ufficio Tributario tiene conto delle rettifiche operate e procede direttamente nel rettificare le valutazioni relative agli esercizi successivi.

Art. 47

(Inerenza economica)

1. I componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscano all'attività da cui derivano o potrebbero derivare ricavi o altri proventi che concorrano a formare il reddito, salvo che per specifica previsione normativa tali componenti negativi siano espressamente esclusi.

2. I componenti negativi, riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi imponibili e non imponibili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili *pro quota*.

Art. 48

(Competenza temporale)

1. I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito imponibile nell'esercizio di competenza se in tale esercizio ne risulti certa l'esistenza e determinabile in modo oggettivo l'ammontare; in caso contrario i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

- a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifichi l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivino corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Art. 49*(Costi)*

1. Nella determinazione del reddito si tiene conto di tutti i costi relativi all'acquisizione di beni o servizi, delle perdite, delle sopravvenienze passive e delle minusvalenze patrimoniali nell'anno in cui siano realizzate.
2. I costi di diretta imputazione a beni diversi da quelli originanti ricavi o proventi immediatamente riconducibili al reddito d'impresa, con l'eccezione prevista all'articolo 52, non sono deducibili e vengono portati in aumento del costo dei beni stessi.
3. Non costituiscono oneri deducibili le imposte sul reddito, le sanzioni e gli interessi relativi al mancato o ritardato pagamento delle imposte, le sanzioni per violazioni di legge e gli interessi per dilazioni del pagamento delle imposte.
4. I compensi corrisposti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.
5. Non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività accertati come reato.

Art. 50*(Limiti alla deducibilità dei costi generali)*

1. Per ogni periodo d'imposta:
 - a) i costi relativi alle spese di pubblicità, ivi incluse le sponsorizzazioni, sono deducibili fino al limite massimo dell'8% dei ricavi della gestione, di cui al successivo articolo 51;
 - b) i costi relativi alle attività di elaborazione dati, ivi compresi quelli relativi alle ricerche di mercato, sono deducibili fino al limite massimo del 10% dei ricavi della gestione, di cui al successivo articolo 51;
 - c) i costi relativi alle spese di rappresentanza sono deducibili fino al limite massimo del 5% dei ricavi della gestione, di cui al successivo articolo 51;
2. Le precedenti disposizioni non si applicano qualora i costi ivi disciplinati formino oggetto dell'attività caratteristica del contribuente.
3. La limitazione di cui al precedente comma 1, punto b), non si applica agli operatori bancari e finanziari.
4. Il contribuente può richiedere all'Ufficio Tributario la disapplicazione delle limitazioni di cui al presente articolo dimostrando che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico dell'impresa e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Art. 51*(Ricavi)*

1. Sono considerati ricavi:
 - a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l'attività dell'impresa;
 - b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
 - c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni e degli strumenti finanziari simili alle azioni che non costituiscano immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui al successivo articolo 56, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio sia diretta l'attività dell'impresa;

- d) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri strumenti finanziari, che non costituiscano immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli di cui alla lettera c), anche se non rientrano fra i beni al cui scambio sia diretta l'attività dell'impresa.
2. Si comprende, inoltre, tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 non possono costituire immobilizzazioni finanziarie se non risultino iscritti come tali nel bilancio.
4. Si considerano in ogni caso componenti positivi di reddito i redditi da terreni ed i redditi da fabbricati nella misura risultante dal catasto e con le rivalutazioni fiscali previste dalla legge; in ragione di quanto precede si applicano gli articoli 20, 22 e 23 del precedente Titolo II in quanto compatibili.

Art. 52

(Interessi passivi)

1. Gli interessi passivi sono deducibili in quanto inerenti all'attività economica effettivamente esercitata.
2. Gli interessi passivi riferibili a beni diversi da quelli costituenti merci alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l'attività dell'impresa fino al momento di cui ne sia iniziata o possa essere iniziata l'utilizzazione, non sono deducibili e vengono portati in aumento del costo dei beni stessi.
3. Gli interessi passivi di cui all'articolo 19, comma 4, quando il percipiente sia persona fisica, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Art. 53

(Valutazione delle rimanenze)

1. Costituiscono rimanenze di magazzino le seguenti categorie di beni:
- a) i prodotti finiti e merci di cui alla lettera a) dell'articolo 51, comma 1;
 - b) le materie prime, sussidiarie e di consumo di cui alla lettera b) dell'articolo 51, comma 1;
 - c) i prodotti in corso di lavorazione ed i semilavorati.
2. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati al comma precedente rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore ed attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
3. Agli effetti delle norme del presente articolo si comprendono nel costo i soli oneri accessori di diretta imputazione, escluse le spese generali.
4. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti ed acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.
5. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 4, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.
6. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 5, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
7. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 4, 5 e 6, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 2 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di

formazione, per il valore normale. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi, sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

8. I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti ed agli oneri accessori direttamente attribuibili nel periodo d'imposta.

9. La valutazione delle opere e servizi in corso di esecuzione, di durata pluriennale, avviene sulla base della quota parte dei corrispettivi pattuiti al netto di quelli liquidati in via definitiva.

10. Le rimanenze finali di un esercizio, nell'ammontare indicato dal contribuente o dall'Ufficio, costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

11. Nel libro degli inventari devono essere registrate le rimanenze risultanti alla fine del periodo d'imposta, con l'indicazione delle quantità raggruppate per categorie omogenee e del relativo valore unitario.

Art. 54

(Strumenti finanziari)

1. Ai fini delle disposizioni seguenti, si intendono per strumenti finanziari quelli elencati nell'Allegato 2 alla Legge 17 novembre 2005 n.165.

2. Il valore normale degli strumenti finanziari è determinato:

- a) per le azioni, obbligazioni ed altri titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- b) per le altre azioni, per le quote di società e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
- c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche, negoziati in mercati regolamentati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

3. I titoli indicati al precedente articolo 51, comma 1, lettere c) e d), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

4. Le disposizioni dell'articolo 53, comma 7, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 51, comma 1, lettera d); a tal fine il valore minimo è determinato:

- a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni del comma 2.

5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci, o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci si aggiunge, in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria, al costo dei titoli o delle quote di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c).

Art. 55

(Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive)

1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell'articolo 51, concorrono a formare il reddito:

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui siano state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, e non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.
5. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che abbia concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
6. In caso di cessione di contratto di locazione finanziaria di beni costituisce sopravvenienza il maggiore fra il valore di cessione del contratto ed il valore normale del bene determinato a norma del precedente articolo 6, considerati entrambi al netto dei canoni che debbano essere ancora pagati al locatore dal cessionario.
7. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in danaro o in natura a fondo perduto, o in conto capitale ai soggetti passivi di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti.

Art. 56

(Plusvalenze esenti)

1. Le plusvalenze derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso, ivi compresi la permuta ed il conferimento, aventi per oggetto i diritti di proprietà, usufrutto ed ogni altro diritto riferibile a partecipazioni in società residenti o non residenti o enti, aventi o meno personalità giuridica, non residenti, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
2. L'esenzione opera alle seguenti condizioni:
 - a) che la partecipazione nelle società o enti indicati nel comma che precede sia detenuta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente all'avvenuto realizzo considerando realizzate per prime le azioni o quote acquisite in data più recente e che la partecipazione risulti dalla contabilità sociale e dal primo bilancio chiuso nel periodo del possesso della partecipazione;
 - b) che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso.
3. In deroga al comma 1, le plusvalenze relative a partecipazioni in società immobiliari di diritto sammarinese non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, in quanto esenti nella misura del 50%. Ai fini dell'applicazione di quanto precede, per "società immobiliari" si intendono le società per le quali, in alternativa:
 - a) più della metà del totale dell'attivo di bilancio è costituito da beni immobili;
 - b) più della metà dei ricavi, come risultanti dal bilancio, derivi dall'attività immobiliare.La sussistenza dei predetti requisiti deve essere verificata con riferimento ai due bilanci precedenti all'esercizio in cui è avvenuta la cessione. In ogni caso la sussistenza, anche alternativa, dei requisiti in uno solo dei predetti esercizi è condizione sufficiente per qualificare la società come immobiliare. In caso di immobile detenuto tramite contratto di locazione finanziaria il valore assunto come riferimento

è il valore di acquisto sostenuto dalla società concedente. Nel calcolo dell'attivo di bilancio non rientrano gli immobili strumentali all'esercizio dell'impresa.

4. Sono esenti, anche in deroga ad altre disposizioni, le plusvalenze che possano derivare a carico della società da operazioni di riduzione del capitale sociale per esuberanza con assegnazione ai soci di partecipazioni iscritte come immobilizzazioni finanziarie detenute da almeno un anno a condizione che le partecipazioni assegnate siano vincolate ad interventi di riorganizzazione da effettuare all'interno di un "Gruppo di imprese" e da realizzare nella Repubblica di San Marino. A tale fine la delibera assembleare di riduzione del capitale sociale deve indicare le ragioni della assegnazione delle partecipazioni ai soci.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 47, i costi inerenti alla gestione delle partecipazioni esenti sono sempre deducibili.

Art. 57

(Minusvalenze patrimoniali e perdite)

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 51 e 56, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi del comma 1, lettere a) o b), dell'articolo 55 ovvero quando siano dimostrati la perdita definitiva o il danneggiamento del bene. Le minusvalenze relative ai beni di cui al comma 3 dell'articolo 56 sono deducibili nella misura del 50%.

2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 51, comma 1, lettera d), che costituiscano immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 54; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

3. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che abbiano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi od altri proventi che abbiano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

4. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ed in ogni caso per le perdite su crediti, se il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del provvedimento di apertura della procedura stessa; pertanto, la perdita è deducibile solo ed esclusivamente nell'esercizio di apertura della procedura o in quello successivo. La perdita su crediti è sempre deducibile quando il credito è di importo uguale o inferiore ad euro 2.500 ed è trascorso un periodo uguale o superiore ai sei mesi dalla scadenza del credito stesso.

Art. 58

(Plusvalenze e minusvalenze nella cessione dei beni ai creditori)

1. La cessione dei beni ai creditori, ai sensi della Legge 15 novembre 1917 n.17, non determina plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento.

Art. 59

(Dividendi)

1. Le somme o i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di altre riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società o enti aventi personalità giuridica,

non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare. In ragione di quanto precede i costi inerenti ai dividendi percepiti sono sempre deducibili.

2. L'esclusione di cui al comma precedente opera a condizione che la partecipazione nelle suddette società o enti sia detenuta ininterrottamente per almeno dodici mesi e risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio. Ai fini dell'applicazione della presente norma, la maturazione del periodo minimo di detenzione ininterrotta può essere realizzata anche successivamente rispetto alla distribuzione.

3. Le somme o i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di altre riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società o enti aventi personalità giuridica, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito delle società o dell'ente ricevente, essendo l'imposta assolta dalla società partecipata liberatoria nei confronti della partecipante.

Art. 60

(Ammortamenti ed accantonamenti)

1. Tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa nonché i costi ad utilizzazione pluriennale sono ammortizzabili sulla base dei coefficienti e dei criteri di cui all'Allegato D alla presente legge, il quale contiene anche l'indicazione dei criteri e della misura degli accantonamenti deducibili. L'Allegato prevede anche le modalità degli ammortamenti accelerati e anticipati.

2. Il coefficiente d'ammortamento è applicato sul valore dei beni ammortizzabili costituito dal loro costo maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, compresi gli interessi passivi di cui all'articolo 52.

3. Le spese di manutenzione, riparazione e trasformazione sono deducibili nel periodo d'imposta, sulla base dei criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato D alla presente legge, il quale prevede anche criteri e modalità per specifici settori di attività economica.

TITOLO IV DELLE MISURE D'INCENTIVAZIONE

CAPO I DETISSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI

Art. 61

(Detassazione degli utili reinvestiti)

1. Gli utili annuali di bilancio, conseguiti dai soggetti che svolgono attività di impresa indipendentemente dalla forma giuridica e purché in regime di contabilità ordinaria, utilizzati per interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa, non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

2. Le presenti disposizioni si applicano alle imprese che, alla data della presentazione del progetto di cui all'articolo 65 abbiano almeno cinque dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o tre dipendenti purché sammarinesi o residenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; qualora nel periodo di durata del progetto il numero dei predetti dipendenti divenga inferiore a cinque o alle tre unità i benefici decadono interamente con gli effetti di cui all'articolo 67.

3. La detassazione di cui al presente articolo è ammessa anche per le imprese in regimi contabili diversi, a condizione che dall'esercizio successivo a quello dell'approvazione del progetto le imprese adottino la contabilità ordinaria.

Art. 62

(Investimenti incentivati)

1. Sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:
 - a) l'introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l'acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi, purché tali interventi non incidano negativamente sul piano occupazionale aziendale;
 - b) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurre di nuovi in presenza di progetti aziendali che prevedano l'occupazione di almeno cinque dipendenti di cui il 60% a tempo indeterminato;
 - c) l'acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici ed idrici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e con apposita certificazione.
2. Tali investimenti possono essere effettuati sia mediante acquisto diretto che mediante contratto di locazione finanziaria; in tal caso il valore del bene strumentale è dato dal prezzo pagato dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni e dei servizi connessi.
3. L'importo degli investimenti di cui sopra non dovrà essere inferiore a:
 - a) €50.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a);
 - b) €300.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), nel caso di costruzioni e acquisizioni, e non inferiore a €150.000,00, nel caso di ristrutturazioni ed ampliamenti;
 - c) €20.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c).
4. I beni immobili di cui al comma 1, lettera b), detenuti in proprietà o in locazione finanziaria, non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione di cui all'articolo 66. In deroga a quanto precede è ammessa la sostituzione del bene immobile prima del termine di cui sopra, sulla base di una valutazione di coerenza con le finalità del progetto, previa autorizzazione dell'Ufficio Tributario.
5. Sono altresì investimenti incentivanti i progetti aziendali di rilevante entità, presentati da soggetti particolarmente affermati nel proprio specifico settore, da realizzarsi nel settore turistico, volti ad una maggiore riqualificazione delle imprese ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali, che prevedono la costruzione, acquisizione, ristrutturazione o ampliamento di immobili. Se la realizzazione degli investimenti di cui sopra comporta modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, i tempi previsti per la loro approvazione, di cui all'articolo 3 della Legge n. 87/1995 (Testo unico delle leggi edilizie ed urbanistiche), sono ridotti della metà.

Art. 63

(Coefficienti – Modalità applicative)

1. Ai fini del trattamento fiscale non costituiscono reddito imponibile:
 - a) il 60% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 62, comma 1;
 - b) il 40% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 62, comma 1;
 - c) il 90% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 62, comma 1.

2. Fermi restando i coefficienti massimi di cui al comma che precede, in caso di cumulo degli interventi di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) la percentuale massima del reddito non imponibile è pari al 70%.
3. I benefici fiscali di cui al presente Capo sono riconosciuti fino a concorrenza del valore dell'intervento di investimento, autorizzato ai sensi dell'articolo 66, entro il quinto anno successivo a quello dell'autorizzazione medesima.
4. Gli utili non costituenti reddito imponibile devono essere destinati ad un fondo speciale di bilancio e sono vincolati per cinque anni a decorrere dal periodo di formazione degli stessi.
5. Qualora il valore dell'intervento di investimento complessivo sia superiore a €7.000.000,00, i benefici fiscali di cui al presente Capo I sono riconosciuti entro il settimo anno successivo a quello dell'autorizzazione.
6. Qualora l'impresa abbia mantenuto stabile il livello medio di occupazione nell'anno di formazione dell'utile rispetto a quello esistente alla fine dell'anno precedente a quello di accesso ai benefici, l'accantonamento al fondo speciale può essere effettuato limitatamente all'ammontare di imposta generale sui redditi corrispondente al beneficio fiscale usufruito.
7. Allo scopo di garantire il pagamento dell'importo dell'imposta generale sui redditi non versata per effetto delle agevolazioni concesse, l'operatore economico è tenuto a sottoscrivere dichiarazione di debito con consenso ad iscrizione di privilegio sui beni oggetto dell'investimento. Le formalità inerenti tali atti, ivi comprese quelle degli atti ad essi collegati, sono in esenzione dalle imposte di bollo, registro ed ipotecarie.

Art. 64

(Termini di presentazione del progetto e di avvio dell'investimento)

1. I progetti di investimento devono essere presentati non oltre centoventi giorni dall'avvio della loro realizzazione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
2. L'avvio della realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza dai benefici, deve avvenire non oltre dodici mesi dall'autorizzazione.

Art. 65

(Contenuto del progetto di investimento)

1. I progetti di investimento devono essere presentati all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e devono contenere:
 - a) una relazione sulla rispondenza del progetto ai requisiti indicati al presente Capo I;
 - b) l'indicazione dei tempi di realizzazione non superiori a cinque anni dall'inizio del progetto;
 - c) l'ammontare degli investimenti;
 - d) il prevedibile periodo di utilizzo dei beni oggetto dell'investimento;
 - e) l'indicazione degli eventuali incrementi occupazionali.

Art. 66

(Esito dell'istruttoria)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all'istante e all'Ufficio Tributario l'esito dell'istruttoria ed accorda, contestualmente, l'eventuale autorizzazione per l'accesso ai benefici di cui al presente Titolo.

Art. 67

(Proroghe – controlli - irregolarità)

1. Gli investimenti indicati nel progetto devono essere realizzati e conclusi nel termine indicato nel progetto stesso fatto salvo il limite quinquennale, salvo proroghe concesse dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio motivate da comprovate circostanze. In ogni caso, tale proroga non potrà comunque superare gli ulteriori dodici mesi.
2. Entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione e conclusione di ogni progetto di investimento, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dispone un adeguato e accurato controllo al fine di accertare la conformità della realizzazione al progetto autorizzato.
3. Decadono dai presenti benefici le imprese nei confronti delle quali l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio rilevi:
 - a) gravi irregolarità e discordanze rispetto al progetto autorizzato;
 - b) il mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni previste al presente Capo I.
4. La decadenza è disposta con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e comunicata dal medesimo al contribuente ed all'Ufficio Tributario entro quindici giorni dalla data del provvedimento.
5. A seguito di decadenza, l'Ufficio Tributario provvede all'accertamento della maggiore imposta e degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge, in deroga alle quali, l'azione di accertamento non si prescrive sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui termina la fruizione dei benefici di cui al presente Capo.

Art. 68

(Divieto di cumulo dei benefici e norme di coordinamento)

1. E' fatto divieto di cumulare i benefici fiscali previsti dal presente Capo I con qualsiasi tipo di forme di credito agevolato sui medesimi progetti di investimento, nonché con le agevolazioni, sul medesimo investimento, previste dal Decreto 20 luglio 2004 n.100 e i benefici sui risparmi energetici previsti dalla Legge 7 maggio 2008 n. 72 e dal Decreto Delegato 21 settembre 2010 n. 158 e successive modifiche.

CAPO II**INCENTIVI FISCALI PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE****Art. 69**

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)

1. Agli operatori economici, ivi compresi i libero professionisti, che incrementano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati, è riconosciuto un abbattimento della base imponibile nella misura e nelle modalità definite al presente Titolo IV, Capo II.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo II per "numero medio di lavoratori dipendenti occupati" si intende la somma algebrica dei dipendenti subordinati, a tempo determinato o indeterminato, nell'anno di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell'anno in cui risultano alle dipendenze dell'operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario.
3. I benefici di cui al presente Capo II sono riconosciuti alle attività economiche che prima dell'incremento occupazionale hanno alle proprie dipendenze almeno cinque unità lavorative o almeno tre unità, purché sammarinesi o residenti, assunte con contratto a tempo indeterminato ai sensi dei

commi che precedono. Il predetto limite è elevato a dieci unità per le imprese industriali di produzione.

Art. 70

(Misura e modalità di fruizione dell'incentivo)

1. L'abbattimento di cui al precedente articolo 69 è riconosciuto nell'esercizio fiscale ove avviene, rispetto all'esercizio precedente, un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati di almeno tre unità.
2. La misura dell'abbattimento è pari al:
 - a) 15% per incrementi uguali o superiori a tre unità lavorative ed inferiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro;
 - b) 25% per incrementi uguali o superiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro.
3. L'abbattimento di cui al comma precedente è riconosciuto anche per i due esercizi fiscali successivi a quello in cui ha luogo l'incremento, a condizione che negli stessi non intervengano riduzioni della quota di incremento presupposto del beneficio. Qualora nel corso dei predetti esercizi l'impresa incrementi ulteriormente il numero medio di lavoratori dipendenti oltre le soglie minime di cui al precedente comma 2, la stessa ha diritto ad usufruire dell'ulteriore abbattimento per tale esercizio, e per i due successivi, fatte salve le condizioni e le misure di cui al presente articolo.
4. Decadono dai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, entro il termine di prescrizione dell'attività di accertamento per l'esercizio fiscale oggetto di fruizione del beneficio.
5. Alle imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo per i successivi due anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.

CAPO III

INCENTIVI PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Art. 71

(Applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I e II, alle attività economiche di nuova costituzione)

1. Il requisito di cui al comma 2 del precedente articolo 61 non si applica alle imprese che avviano il progetto di investimento nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.
2. Il requisito di cui al comma 3 dell'articolo 69 non si applica alle attività economiche nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.
3. Con riferimento ai commi precedenti per data di "avvio della nuova impresa" si intende quella di rilascio della licenza. E' ammesso ai benefici chi non ha cessato, nell'anno precedente la data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiede l'accesso ai benefici.
4. Le imprese di cui al presente articolo possono optare per la decorrenza dei benefici di cui al precedente articolo 61, a partire dal secondo anno di attività successivo a quello di avvio.

Art. 72

(Riporto delle perdite fiscali per le imprese di nuova costituzione)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4, ed all'articolo 46, comma 5, le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della nuova impresa

possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività economica.

Art. 73

(Ulteriori incentivi)

1. Alle nuove attività d'impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato attività economica nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e che versano in stato di non occupazione, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
- b) per i primi tre anni di esercizio dell'attività esenzione del pagamento della tassa annuale di licenza;
- c) per i primi sei anni di esercizio dell'attività esenzione fiscale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo pari al 50%;
- d) credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai lavoratori subordinati con residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino che si sono dimessi dal rapporto di lavoro al fine di avviare un'attività economica o libero professionale che non costituisca mera prosecuzione dell'attività e del rapporto di lavoro precedente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a beneficio di società di capitali o società cooperative che avviano una nuova attività economica, purché i soci o i beneficiari economici effettivi non abbiano mai esercitato alcun tipo di attività economica a San Marino, oppure, se soggetti residenti, ricadano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione alle attività economiche avviate successivamente al 2 luglio 2013.

CAPO IV

INCENTIVI VOLTI ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 74

(Deduzione fiscale per il capitale proprio)

1. I soggetti passivi d'imposta di cui al Titolo III possono portare in deduzione dal reddito imponibile, determinato secondo le regole previste dal medesimo Titolo, una quota corrispondente all'incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d'imposta.

2. La quota del capitale proprio deducibile è fissata nella misura del 10% dell'incremento patrimoniale calcolato come indicato nel comma precedente. Con decreto delegato potrà essere variata la predetta misura di deduzione e potranno essere previste eventuali limitazioni all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le quote non dedotte in un periodo d'imposta non possono essere computate in diminuzione dei redditi imponibili dei periodi d'imposta successivi.

4. Sono escluse del calcolo dell'incremento patrimoniale di cui al comma 1 le riserve di utile costituite ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I del presente Titolo IV e le riserve obbligatorie in forza di legge.

5. Nel caso di riduzioni del capitale proprio deliberate dall'assemblea dei soci non derivanti da perdite di esercizio, l'azienda è tenuta alla restituzione proporzionale dell'agevolazione goduta.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI AL TITOLO IV

Art. 75

(Disposizioni finali e comuni del Titolo IV)

1. I benefici di cui al Capo I e II del presente Titolo sono fra loro cumulabili, tuttavia, per ogni esercizio fiscale, l'ammontare degli abbattimenti non può eccedere la misura del 80% del reddito imponibile.
2. Le attività economiche che, entro il 31 dicembre 2014, trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato possono usufruire per il medesimo esercizio fiscale e per i due successivi degli abbattimenti di cui al precedente articolo 69 nella misura e nelle modalità in esso previste.
3. Le disposizioni del Titolo IV sono modificabili con decreto delegato.

TITOLO V
DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 76

(Trasformazione)

1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento.
2. In caso di trasformazione di una società assoggettata al regime fiscale di cui al Titolo III in società assoggettate al regime previsto al Titolo II, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze contabili.
3. In caso di trasformazione di una società assoggettata al regime di cui al Titolo III in una società assoggettata al regime di cui al Titolo II:
 - a) le riserve di utili relativi al periodo d'imposta 2013 e precedenti, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione;
 - b) le riserve di utili relativi al periodo d'imposta 2014 e successivi, sono soggette alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 103, comma 6, se e nella misura attribuibili a soci persone fisiche, da applicarsi all'atto della trasformazione. L'applicazione della ritenuta è liberatoria nei confronti dei predetti soggetti.
 - c) le riserve di utili in sospensione d'imposta formatesi prima della trasformazione devono essere ricostituite con la medesima natura nella società di persone e sulle stesse si applicano le norme che ne hanno regolato la costituzione. Su tali riserve formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 2014, all'atto della trasformazione, è applicata la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 103, comma 6, se e nella misura attribuibili a soci persone fisiche.
4. In caso di trasformazione di una società assoggettata al regime di cui al Titolo II in una società assoggettata al regime di cui al Titolo III:
 - a) le riserve di utili formatesi prima della trasformazione che hanno concorso al reddito dei soci ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono esenti, in caso di distribuzione, dall'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 103, comma 6;
 - b) le riserve di utili in sospensione d'imposta formatesi prima della trasformazione devono essere ricostituite con la medesima natura nella società di capitali e sulle stesse si applicano le norme che ne hanno regolato la costituzione. In deroga a quanto precede, su opzione dei soci, le predette

riserve possono essere affrancate mediante attribuzione al reddito dei soci persone fisiche nel periodo d'imposta in cui ha luogo la trasformazione.

Art. 77
(Fusione di società)

1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio:
 - a) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 per i soggetti di cui al Titolo II;
 - b) dell'articolo 55 e, se ne ricorrono i presupposti, dell'articolo 56 per i soggetti di cui al Titolo III.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione od incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse od incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei successivi commi 5 e 6.
5. Le riserve in sospensione di imposta e quelle tassabili solo in caso di distribuzione, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse od incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione od incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Tali riserve, che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate, si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione od incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione od incorporante, entro i limiti previsti dalla presente legge in materia di deducibilità delle perdite e solo previo interpello all'Ufficio Tributario che dimostri la valida ragione economica dell'operazione di fusione e l'inesistenza di finalità consistenti nell'esclusivo beneficio fiscale.
7. Il reddito delle società fuse od incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico.
8. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.
9. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate in qualità di sostituto d'imposta, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della

fusione. Successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione.

Art. 78
(Scissione)

1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo nè a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento.

2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento od al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare, da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio:

- a) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 per i soggetti di cui al Titolo II;
- b) dell'articolo 55 e, se ne ricorrono i presupposti, dell'articolo 56 per i soggetti di cui al Titolo III.

4. Dalla data in cui la scissione ha effetto le posizioni soggettive della società scissa ed i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.

6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.

7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni consistenti in rimanenze finali e titoli, le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie.

8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:

- a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;
- b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società

beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi ed agli accantonamenti.

9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dal comma 5 del precedente articolo 77 per la società incorporante o risultante dalla fusione.

10. Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano per analogia le disposizioni del comma 6 del precedente articolo 77.

11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 105 della Legge 26 febbraio 2006 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, punti 5) e 6), della stessa legge, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione tributaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste.

Art. 79

(Conferimenti)

1. Nei casi di conferimenti di partecipazioni, fatta salva l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 56, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione della plusvalenza, quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

2. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, assoggettati al regime fiscale di cui al Titolo III, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta generale sui redditi con un'aliquota dell'8%. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta generale sui redditi.

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni, ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

5. Non rileva ai fini dell'articolo 82, comma 3, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione della plusvalenza ai sensi del precedente articolo 56.

Art. 80

(Liquidazione volontaria)

1. In caso di liquidazione della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal liquidatore e soggetto al regime di tassazione ordinaria sulla base della dichiarazione dei redditi, redatta a norma del Titolo VI, da presentarsi entro sei mesi dalla data di apertura della liquidazione.

2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, che costituisce un unico periodo d'imposta, soggetto al regime di tassazione ordinaria, è determinato in base al bilancio finale di liquidazione e la relativa dichiarazione deve essere presentata prima del deposito della relazione finale.

Art. 81

(Procedure concorsuali)

1. Nei casi di procedure concorsuali disciplinate dell'ordinamento sammarinese il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'avvio della procedura è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore.

2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto, secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto è considerato nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività.

Art. 82

(Disposizioni finali e comuni agli articoli del Titolo V)

1. Alle fusioni ed alle scissioni si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al precedente articolo 76 quando le suddette operazioni straordinarie coinvolgono società assoggettate a regimi fiscali diversi.
2. E' ammessa per la società incorporante o risultante dalla fusione, o per la società beneficiaria risultante dalle operazioni di scissione, la facoltà di esercizio dell'opzione di cui al precedente articolo 79, comma 3, alle medesime condizioni e termini ivi stabiliti al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
3. L'Amministrazione tributaria può disconoscere gli effetti delle disposizioni del presente Titolo V quando l'operazione straordinaria sia priva di valida ragione economica e posta in essere prevalentemente al fine di ottenere un risparmio d'imposta rispetto al prelievo altrimenti applicabile ai soggetti coinvolti nell'operazione stessa.

**TITOLO VI
DELLA DICHIARAZIONE****Art. 83**

(Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione)

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di dichiarare annualmente i redditi prodotti, secondo le norme del presente Titolo, anche se da essi non consegua alcun debito d'imposta. I lavoratori autonomi, le imprese di persone fisiche e giuridiche e le stabili organizzazioni devono presentare la dichiarazione, anche se non abbiano prodotto alcun reddito.
2. La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi posseduti dal contribuente e per quelli degli altri soggetti a lui imputati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della presente legge. I redditi propri dei figli minori sono dichiarati e sottoscritti dai loro legali rappresentanti.
3. Nel caso che il contribuente vanti un credito di imposta, la dichiarazione equivale a domanda di rimborso.
4. Sono, inoltre, obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi i soggetti non residenti, quando abbiano conseguito redditi prodotti nel territorio dello Stato o ritenuti tali e che non abbiano assolto l'imposizione fiscale con ritenuta alla fonte.
5. Le persone giuridiche non residenti, qualora obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi del precedente comma sono tenute alla compilazione della dichiarazione applicando l'aliquota prevista dal precedente articolo 43.
6. La dichiarazione può essere presentata anche per il tramite di uno dei soggetti incaricati, di cui al successivo articolo 88.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 possono essere modificate con decreto delegato.

Art. 84

(Esonero dalla dichiarazione)

1. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione:
 - a) i soggetti che, essendo comunque obbligati alla dichiarazione del reddito, possiedano solo redditi esenti per un importo complessivo inferiore ad €7.500,00 e/o redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta ai sensi della presente legge;
 - b) i titolari di reddito di lavoro dipendente erogati da un solo datore di lavoro o di sola pensione che non possiedano altri redditi diversi da quelli indicati al precedente punto a) a condizione che nel

termine previsto per la presentazione della dichiarazione, il datore di lavoro o l'ente erogatore trasmetta all'Ufficio Tributario il certificato di cui al successivo articolo 85.

2. L'esonero non compete nelle ipotesi in cui a formare il reddito complessivo del contribuente concorrano i redditi di soggetti a lui imputati, a norma dell'articolo 12, comma 3, della presente legge.

Art. 85

(Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi da pensione)

1. Tutti i datori di lavoro, compresa la Pubblica Amministrazione e gli enti del settore pubblico allargato, nonché gli enti previdenziali eroganti redditi da pensione, sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Tributario, attraverso l'applicativo informatico per l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi, le informazioni relative ai redditi di lavoro e da pensione erogati ai contribuenti ed alle relative ritenute alla fonte operate ai sensi del Titolo VIII della presente legge.

2. La trasmissione deve avvenire entro il 15 aprile. Con la corretta trasmissione delle informazioni di cui al comma precedente è soddisfatta la condizione ai fini dell'eventuale esonero dalla presentazione della dichiarazione prevista dal precedente articolo 84.

3. Il datore di lavoro, con l'eccezione della Pubblica Amministrazione e degli enti del settore pubblico allargato, è comunque tenuto a consegnare al lavoratore dipendente copia cartacea del certificato di cui al precedente comma 1 unitamente all'attestazione di avvenuta acquisizione da parte dell'Ufficio Tributario.

Art. 86

(Contenuto della dichiarazione)

1. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere compilata in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'Amministrazione tributaria.

2. La dichiarazione deve, inoltre, contenere ogni altra informazione in ordine alla disponibilità:

- a) a titolo di possesso o a titolo precario, da parte del contribuente di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, permanentemente o parzialmente a disposizione anche fuori del territorio dello Stato; non sussiste obbligo di indicazione per i beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri della Repubblica di San Marino;
- b) a titolo di proprietà o usufrutto detenzione di azioni o quote di società;
- c) somme di denaro e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo complessivamente superiore a €10.000,00.

3. La dichiarazione deve contenere l'indicazione di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni acquistati o detenuti a titolo di locazione finanziaria nel periodo d'imposta con la specificazione del corrispettivo pattuito e delle eventuali dilazioni di pagamento.

4. Le società e gli enti che non abbiano una sede legale o amministrativa nello Stato devono indicare l'indirizzo della stabile organizzazione o, in mancanza, le generalità e l'indirizzo del loro rappresentante in territorio sammarinese.

Art. 87

(Sottoscrizione della dichiarazione)

1. La sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente avviene mediante firma elettronica secondo le modalità operative di funzionamento dell'applicativo. La data e l'ora di sistema dell'applicativo fanno fede per la trasmissione ai fini del rispetto dei termini previsti dalla legge.

2. La sottoscrizione della dichiarazione mediante firma elettronica deve avvenire da parte del contribuente o di chi ne abbia la rappresentanza legale o negoziale o da parte di uno dei soggetti delegati di cui al successivo articolo 88.

Art. 88

(Soggetti incaricati)

1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

- a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e le associazioni sindacali di categoria fra lavoratori;
- c) i soggetti che svolgano senza finalità di lucro ed in maniera non professionale attività occasionale di assistenza al contribuente nella predisposizione e trasmissione della dichiarazione, per effetto di delega da questi espressamente conferita;
- d) i datori di lavoro per il certificato sostitutivo della dichiarazione dei redditi di lavoro dipendente.

2. I soggetti incaricati sono autorizzati a trasmettere la dichiarazione per conto del contribuente all'Ufficio Tributario solo previa delega scritta, sottoscritta dal contribuente (delegante) e dal soggetto incaricato (delegato) per accettazione.

3. L'atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributario, deve essere compilato in due originali e deve essere firmato dal contribuente delegante e controfirmato dal soggetto incaricato. Un originale dell'atto di delega deve essere conservato da entrambi i soggetti che sono tenuti ad esibirlo su richiesta dell'Ufficio.

4. Il soggetto, incaricato ai fini della compilazione della dichiarazione fiscale relativa al soggetto delegante, deve accedere all'applicativo e sottoscrivere con firma elettronica una dichiarazione con la quale attesta di agire in virtù di delega ad esso conferita.

5. In luogo della procedura di cui ai commi precedenti il contribuente, previa registrazione ed accesso all'applicativo in qualità di utente generico, può conferire direttamente la delega al soggetto incaricato. La procedura di delega per via telematica deve essere completata con la firma elettronica per accettazione del delegato.

6. Gli atti di delega di cui ai precedenti commi 3 e 5 hanno valore sino alla loro revoca da parte del delegante.

7. Nell'accedere alla procedura come soggetto incaricato l'utente può visualizzare le informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi del delegante relative agli anni precedenti ed ai dati pre-caricati nella procedura ai fini della compilazione della dichiarazione.

8. La mancata presentazione in via telematica delle dichiarazioni fiscali entro i termini e nelle modalità previste dalla presente legge comporta l'applicazione al contribuente dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dalla stessa in materia di omessa, ritardata e/o infedele dichiarazione. L'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni nei confronti del contribuente nei casi che precedono avviene anche quando i motivi degli stessi, sulla base della documentazione di cui al comma 3, sono imputabili al soggetto incaricato, fatto salvo il diritto del contribuente di rivalsa su quest'ultimo.

Art. 89

(Registrazione dell'utente)

1. Al fine di poter operare sull'applicativo, l'utente deve identificarsi sullo stesso mediante l'inserimento di un apposito codice utente e di una chiave di accesso (*password*).

2. Il codice utente e la chiave di accesso sono costituiti da codici numerici o alfanumerici rilasciati dall'applicativo dopo il completamento di una fase guidata di registrazione.

3. Nella fase di registrazione l'utente è tenuto a fornire le informazioni richieste ai fini della sua corretta identificazione. Il codice utente e la chiave di accesso possono essere rilasciati solo previa verifica delle informazioni inserite. La verifica può avvenire tramite controlli automatici o controlli diretti da parte dell'Ufficio Tributario.

Art. 90

(Profili dell'utente)

1. Con la prima registrazione l'utente viene censito ed identificato come utente generico. Esso può compilare la propria dichiarazione e visualizzare le proprie dichiarazioni degli anni precedenti. L'utente generico, come soggetto incaricato ai sensi del precedente articolo 88, comma 1, lettera c), è abilitato alla compilazione delle dichiarazioni di altri contribuenti sino ad un massimo di 10 dichiarazioni.

2. L'utente già registrato come utente generico può richiedere all'Ufficio Tributario, mediante procedura guidata resa disponibile dall'applicativo, l'abilitazione ad operare come legale rappresentante di un'impresa individuale, di un'attività di lavoro autonomo, di una stabile organizzazione, di un'associazione o ente o di una società. Tale abilitazione avviene previo riconoscimento ed identificazione nelle forme previste al precedente articolo 89.

3. I soggetti di cui ai punti a) e b) del comma 1 dell'articolo 88, al fine di operare come soggetti delegati debbono ottenere la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tributario. L'autorizzazione viene rilasciata, previo controllo, attraverso l'applicativo. Le limitazioni di cui al precedente comma 1 non si applicano a questi soggetti.

Art. 91

(Compilazione delle dichiarazioni)

1. La compilazione delle dichiarazioni, sotto la responsabilità dell'utente autenticato, avviene mediante l'imputazione dei dati nei campi presenti secondo le regole procedurali di funzionamento dell'applicativo. I dati già in possesso della Pubblica Amministrazione e già caricati nell'applicativo sono comunque soggetti alla verifica da parte del compilante.

2. In alternativa alle modalità di cui al comma precedente, l'utente può inserire alcune o tutte le informazioni mediante il caricamento di un flusso di dati trasmesso in base allo schema messo a disposizione dall'Ufficio Tributario.

3. Le informazioni inserite nell'applicativo in base ai commi precedenti sono modificabili sino a quando non interviene la procedura di trasmissione definitiva da parte dell'utente, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 85.

4. Dopo che la dichiarazione sia stata trasmessa, sarà possibile modificare i dati in essa contenuti solo compilando una dichiarazione rettificativa od integrativa di quella precedente, che costituirà una nuova dichiarazione e come tale dovrà essere nuovamente trasmessa.

Art. 92

(Dichiarazione dei sostituti d'imposta)

1. I soggetti che corrispondano le somme soggette a ritenuta alla fonte devono presentare annualmente, entro il termine di cui al successivo articolo 93, comma 1), la dichiarazione delle somme assoggettate a ritenuta nell'anno solare precedente.

2. L'obbligo della dichiarazione prevista dal presente articolo non si estende allo Stato nè agli enti pubblici i quali, tuttavia, nel termine previsto al comma 1, sono tenuti a partecipare comunque le ritenute operate alla fonte.

3. La presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta avviene in modalità telematica, utilizzando il medesimo applicativo e le medesime modalità previste dal presente Titolo in materia di dichiarazione dei redditi.

Art. 93

(Termine per la presentazione della dichiarazione)

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno, con riguardo ai redditi prodotti nell'anno solare precedente.
2. Se la dichiarazione è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione, essa è valida, ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'articolo 139 comma 1, lettera e).
3. La dichiarazione presentata oltre tale termine è nulla e pertanto non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d'imposta in essa risultante, ma costituisce ugualmente titolo per la riscossione da parte dell'Amministrazione tributaria.
4. La trasmissione telematica delle dichiarazioni deve essere effettuata entro le ore 24:00 del giorno di scadenza del termine di cui al comma 1.
5. Qualora il termine di presentazione venga a scadenza in un giorno festivo o comunque in un giorno di chiusura dell'ufficio, lo stesso è prorogato al giorno di apertura dell'ufficio immediatamente successivo.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano anche in relazione alla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Art. 94

(Documentazione e informazioni integrative alla dichiarazione)

1. I documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione sono quelli richiesti nell'applicativo in uso per ogni periodo d'imposta e vanno trasmessi secondo le modalità ivi indicate. L'applicativo deve consentire altresì all'utente la facoltà di inserire in appositi campi-note le informazioni e/o la documentazione integrativa a supporto dei dati caricati.
2. Ai soli fini dell'accertamento, sino alla prescrizione dei termini, il contribuente è tenuto alla conservazione della documentazione originale comprovante i dati oggetto della dichiarazione, per l'eventuale trasmissione o esibizione a richiesta dell'Ufficio Tributario.
3. Il contribuente è tenuto a conservare in ogni caso:
 - a) l'attestazione comprovante il versamento dell'imposta eseguito entro le scadenze previste;
 - b) la documentazione comprovante il sostenimento degli oneri deducibili previsti dalla legge;
 - c) la certificazione delle imposte pagate all'estero in relazione ai redditi ivi prodotti;
 - d) ogni altra certificazione attestante i redditi prodotti.

Art. 95

(Devoluzione)

1. I soggetti di cui al Titolo II, in sede di dichiarazione dei redditi, possono destinare il 3 per mille del reddito imponibile al "fondo per interventi a sostegno di attività di carattere umanitario, solidaristico e sociale" istituito con l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede sottoscritto il 2 aprile 1992 e ratificato con Decreto Reggenziale 30 giugno 1992 n.47.
2. I predetti soggetti, sempre in sede di dichiarazione, possono indicare se la quota di cui al comma precedente deve essere gestita dalla Chiesa cattolica in San Marino o da una associazione,

fondazione o ente giuridicamente riconosciuti senza fini di lucro che abbiano quale scopo sociale il volontariato a scopi benefici e/o umanitari, attività solidaristiche e sociali.

3. L'Ufficio Tributario provvede all'erogazione dell'ammontare derivante dal calcolo determinato in base al comma precedente, quando il relativo ammontare è pari o superiore ad €300,00.

4. L'ammontare di cui al precedente comma può essere modificato con decreto delegato.

TITOLO VII DELLE SCRITTURE CONTABILI

Art. 96

(Obbligo di tenuta di scritture contabili per le imprese)

1. I soggetti di cui al Titolo II e III esercenti attività d'impresa devono tenere il libro giornale, il libro dell'inventario, il registro dei beni ammortizzabili, debitamente vidimati, nonché le scritture ausiliarie, indicanti distintamente gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

2. Per i soggetti di cui al primo comma, a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui l'impresa per la seconda volta consecutiva ha congiuntamente superato (a) €3.500.000,00 di ricavi di cui agli articoli 34 e 51 e (b) €800.000,00 di rimanenze di cui agli articoli 36 e 53, è obbligatoria la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino, in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. La cessazione dell'obbligo decorre dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze non hanno superato i limiti sopra indicati. Con circolare dell'Ufficio Tributario sono disciplinate le modalità di tenuta delle scritture ed il loro contenuto minimo.

3. I soggetti che adottano la contabilità avvalendosi di sistemi informatici, elettronici e simili per la elaborazione dei dati contabili, debbono aggiornare i libri cartacei vidimati entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura di ciascun esercizio.

Art. 97

(Regime semplificato per le imprese minori)

1. I soggetti d'imposta di cui al Titolo II esercenti attività di impresa, qualora i ricavi dell'attività ordinaria conseguiti nell'anno di riferimento non abbiano superato l'ammontare di €350.000,00 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e di €500.000,00 per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dall'articolo 96 e sono obbligati alla redazione del libro dell'inventario, alla redazione di quello degli acquisti e di quello delle vendite, fatti salvi gli obblighi di conservazione delle fatture di acquisto e di vendita e delle altre scritture e documentazioni prescritte.

2. Il limite dei ricavi, di cui al comma 1, è computato scorpendo l'imposta speciale sui prodotti petroliferi di cui alla Legge n.42/1975, nonché dei costi per gli acquisti di generi di monopolio, privativa e dei costi di acquisto di traffico telefonico prepagato.

3. I registri devono essere debitamente vidimati.

4. Entro il termine per la dichiarazione annuale tali soggetti devono indicare nel registro degli inventari il valore delle rimanenze.

5. Gli stessi soggetti possono optare per la tenuta di tutte le scritture contabili previste dal precedente articolo. L'opzione deve essere esercitata entro il mese di febbraio di ogni anno ed obbliga il contribuente per lo stesso anno.

Art. 98*(Scritture contabili degli esercenti arti e professioni)*

1. Gli esercenti arti e professioni devono annotare cronologicamente le somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione, nell'esercizio della loro attività professionale o artistica e gli estremi della parcella o nota. Devono, altresì, annotare le spese di cui chiedono la deduzione ai sensi dell'articolo 27.
2. Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione devono infine annotare, raggruppati per categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione, i beni per i quali chiedono la deduzione di quote di ammortamento, nonché le quote medesime.
3. Le annotazioni vanno eseguite su un apposito registro o su registri separati debitamente vidimati.

Art. 99*(Scritture contabili dei sostituti d'imposta)*

1. Le società e altri soggetti, che effettuano ritenute alla fonte a titolo di imposta, devono annotare cronologicamente in appositi registri, debitamente vidimati, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascun percipiente, le generalità dello stesso e l'importo delle ritenute.
2. Le ritenute alla fonte, a titolo di acconto, operate sui redditi di lavoro dipendente devono essere annotate sul libro paga nelle modalità previste dalla normativa previdenziale e stabilite dall'Istituto per la sicurezza sociale.
3. In deroga alle disposizioni precedenti, gli enti creditizi non sono obbligati alla tenuta dei registri di cui al comma 1 esclusivamente per le somme corrisposte a titolo di redditi di capitale o redditi diversi oggetto di ritenuta d'imposta, fatti salvi gli obblighi delle scritture contabili e quelli previsti dalle disposizioni di regolamentazione del sistema finanziario.

Art. 100*(Obbligo di conservazione dei documenti e di certificazione dei ricavi)*

1. Tutte le scritture contabili ed ausiliarie di cui al presente Titolo, nonché le scritture e le documentazioni previste dalla presente legge e dalle altre leggi fiscali e quelle comunque rilevanti agli effetti dei controlli e degli accertamenti, anche in deroga a disposizioni che prevedano termini più brevi, devono essere conservate per cinque anni, escluso il periodo d'imposta al quale si riferiscano e comunque fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo di imposta medesimo.
2. Tutti gli operatori economici sono tenuti all'emissione e alla consegna al cliente della fattura, parcella o documento equipollente, attestante la cessione di beni o la prestazione di servizi di qualunque genere.
3. In deroga al comma precedente gli operatori economici che:
 - a) effettuino la cessione di beni al dettaglio in locali aperti al pubblico;
 - b) effettuino la somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande;
 - c) effettuino prestazioni di servizi nei confronti di soggetti privati non operatori economici;in luogo della emissione della fattura, parcella o documento equipollente, procedono alla certificazione dei ricavi mediante utilizzo di strumenti elettronici connessi ad una rete telematica, secondo le modalità stabilite con decreto delegato.
4. Dalla deroga del comma 3 sono esclusi i soggetti regolati dalla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VIII DELLE RITENUTE ALLA FONTE

Art. 101

(Redditi da lavoro dipendente e da pensione)

1. Tutti i soggetti, comprese le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali, corrispondano i compensi per prestazioni di lavoro dipendente di cui agli articoli 24 e 25 devono operare, all'atto della corresponsione dei compensi medesimi, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta generale sui redditi con l'obbligo di rivalsa.
2. La ritenuta di cui al comma precedente si applica anche ai redditi da pensione erogati dallo Stato e da enti previdenziali sammarinesi.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono operare, sulle somme comunque corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, una ritenuta d'imposta pari a quella disciplinata nell'articolo 13, comma 2, lettera iii.
4. La ritenuta di acconto è proporzionata al reddito annuo presumibile in relazione alle aliquote in vigore e tenuto conto delle deduzioni all'articolo 15, comma 1, lettera a), nonché delle eventuali deduzioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e comma 2, le quali debbono essere considerate su richiesta del contribuente, e delle eventuali detrazioni all'articolo 16, le quali debbono essere dichiarate dal dipendente sotto la propria responsabilità.
5. La ritenuta di conguaglio deve essere riscossa fino al mese di febbraio del periodo di imposta successivo, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 84, comma 1, lettera b), qualora il lavoratore dipendente si avvalga della facoltà riconosciutagli nel comma medesimo.
6. Qualora la ritenuta da operare sui redditi di cui al presente articolo non trovi capienza in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta entro i termini previsti per il versamento delle ritenute.

Art. 102

(Redditi da lavoro autonomo ed assimilati)

1. Tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati, che corrispondano, anche occasionalmente, compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, così come definite dall'articolo 27, a soggetti residenti all'estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime d'impresa, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 20%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate, di cui alla lettera c) dell'articolo 13, comma 1.
2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 7% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario.
3. La ritenuta non si applica:
 - a) ai rimborsi a piè di lista per le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio;
 - b) alle spese documentate sostenute in nome e per conto del committente, quando la ricevuta, quietanza o fattura sia intestata al committente medesimo.

Art. 103
(Redditi di capitale)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma seguente, tutti i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, che corrispondano redditi di capitali a soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, devono operare una ritenuta, a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa, del 13% sui redditi medesimi. La ritenuta alla fonte è applicata nella misura del 10% se tali redditi riguardano prestiti obbligazionari ed altri titoli simili di debito, di diritto sammarinese, a condizione che la loro durata sia pari o superiore a trentasei mesi e che il rimborso non abbia luogo prima di tale scadenza.

2. Sui redditi da capitale corrisposti dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa. L'ammontare delle ritenute è determinata come segue:

- a) nella misura dell'11% sugli interessi da conto corrente o da deposito;
- b) nella misura del 5% sugli interessi passivi e altri proventi corrisposti a fronte di operazioni "pronti contro termine" su titoli e valori di qualsiasi specie o natura;
- c) nella misura del 5% sugli interessi passivi ed altri proventi derivanti da certificati di deposito se tali certificati hanno una durata inferiore a diciotto mesi; nella misura del 4% se hanno una durata pari o superiore a diciotto mesi;
- d) nella misura del 4% sugli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari emessi dai soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con riferimento al regime di tassazione separata degli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera vi, del medesimo articolo è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

4. Le ritenute di cui ai commi 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:

- a) una banca;
- b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
- c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio.
- d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d'investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.

5. Per la riscossione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 125, comma 2.

6. Gli utili distribuiti e corrisposti a persone fisiche dalle società di capitali residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d'imposta. Gli utili distribuiti e corrisposti dalle società di capitali residenti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta a condizione che il soggetto percipiente dichiari alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica.

7. Con riferimento al regime di tassazione separata dei dividendi esteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario

sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera v, del medesimo articolo, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

8. La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi di cui ai commi 1, 2 e 3 corrisposti alle società ed enti ad esse assimilati residenti – esclusi i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 – si intende operata a titolo di acconto.

9. Le ritenute previste dal presente articolo possono essere variate con decreto delegato su proposta del Congresso di Stato.

Art. 104

(Altri redditi)

1. Con riferimento alle plusvalenze di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), quando queste siano realizzate per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2, lettera ii, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'applicazione della ritenuta è effettuata in un'unica soluzione al 31 dicembre di ogni anno, con riferimento a tutte le operazioni dell'anno. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

2. La ritenuta d'acconto di cui all'articolo 8 della Legge 20 dicembre 1984 n.117 è operata nella misura del 2,5%.

3. Le ritenute di cui al comma 1 non si applicano qualora il percipiente sia:

- a) una banca;
- b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento dei proventi per conto proprio;
- c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che percepisca il pagamento dei proventi per conto proprio;
- d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d'investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.

TITOLO IX DELL'ACCERTAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 105

(Organo competente)

1. L'accertamento dei redditi assoggettati all'imposta generale prevista dalla presente legge e l'irrogazione delle eventuali relative sanzioni amministrative avvengono ad opera dell'Ufficio Tributario sulla base delle disposizioni del presente Titolo IX.

2. L'accertamento ha luogo sulla base degli esiti dell'attività di controllo svolta dall'Ufficio Tributario e disciplinata dagli articoli del Capo II del presente Titolo.

3. L'Ufficio Tributario è organizzato al fine di garantire una separazione fra le funzioni di controllo e quelle di accertamento.

Art. 106

(Poteri e funzioni dell'Ufficio Tributario)

1. L'Ufficio Tributario raccoglie i dati e le notizie che valgono ad assicurare l'esatto accertamento dei redditi, controlla le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ivi compresi i sostituti d'imposta, verifica la regolarità della tenuta delle scritture contabili e l'adempimento degli altri obblighi previsti dalla legge, prende atto delle omesse dichiarazioni e di quelle considerate tali a tutti gli effetti.

2. Ai fini del controllo e dell'accertamento l'Ufficio Tributario può:

- a) richiedere ai pubblici uffici riferimenti o copia dei documenti, anche in formato elettronico, con rilevanza fiscale di cui sono in possesso, se necessari all'attività di controllo e/o di accertamento;
- b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire chiarimenti, dati e notizie e per esibire atti e documenti rilevanti ai fini del controllo nei loro confronti;
- c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, rilevanti ai fini del controllo e/o dell'accertamento nei loro confronti, con l'invito a restituirli compilati e firmati;
- d) richiedere l'esibizione degli originali dei documenti comprovanti elementi positivi o negativi di reddito ai fini della determinazione della base imponibile;
- e) effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso i locali destinati all'esercizio delle attività economiche;
- f) ispezionare, esaminare e verificare le scritture contabili, gli atti ed i documenti obbligatori conservati dai contribuenti, nonché le informazioni contenute negli archivi, anche in formato elettronico, detenute dai predetti soggetti;
- g) richiedere ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili notizie e documenti, relativi ad un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini del controllo e dell'accertamento svolto nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo;
- h) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica o telematicamente, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente ed a fornire i chiarimenti relativi;
- i) raccogliere ogni altro tipo di informazione economica e patrimoniale utile alla determinazione del reddito del contribuente ricercandola anche tra quelle in possesso del Servizio di Esattoria e di ogni altro ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché presso autorità estere, mediante attivazione delle procedure di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa previste dagli accordi internazionali e dalla legge.

3. Tutte le informazioni previste dal comma precedente possono essere richieste dall'Ufficio Tributario e fornite allo stesso in formato elettronico ed attraverso i canali telematici.

4. Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi dal contribuente in risposta alle richieste dell'Ufficio Tributario non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, in sede di opposizione al verbale di controllo di cui al successivo articolo 112 e in sede contenziosa, fatto salvo il caso di buona fede dello stesso e di ciò l'Ufficio Tributario deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

5. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione.

6. I responsabili degli uffici pubblici, sotto la loro personale responsabilità, devono curare il regolare flusso di dati e notizie utili, escluse quelle relative a vertenze giudiziarie non definite, ai fini del controllo delle dichiarazioni e dell'accertamento dei redditi.

7. Il direttore ed i dipendenti dell'Ufficio Tributario deputati all'attività di controllo assumono oltre alla qualifica di pubblico ufficiale quella di messo notificatore ai sensi del successivo articolo 122.
8. Fatto salvo quanto previsto al successivo Capo III del presente Titolo IX, qualora l'Ufficio Tributario rilevi fatti che potrebbero costituire illecito penale, trasmette senza ritardo all'autorità giudiziaria i documenti e gli atti, corredati da una relazione sull'attività svolta.

Art. 107

(Ausilio di tecnici esperti)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Ufficio Tributario può, nei casi di particolare rilevanza e complessità, avvalersi dell'ausilio di tecnici esperti sulle questioni oggetto di controllo ed accertamento.
2. La nomina dei tecnici esperti avviene, su indicazione dell'Ufficio Tributario, a cura della Segreteria di Stato per le finanze ed il bilancio, previa verifica dell'assenza di conflitto d'interessi.
3. Nell'espletamento del proprio mandato, gli esperti sono tenuti al segreto d'ufficio.

CAPO II

I CONTROLLI

Art. 108

(Disposizioni generali sui controlli)

1. Le attività di controllo, nonché i relativi criteri selettivi dei contribuenti oggetto di controllo sono stabiliti annualmente e pianificati secondo criteri e parametri generali ed astratti da una apposita Commissione presieduta dal direttore del Dipartimento Finanze, composta dal Dirigente dell'Ufficio Tributario, dal Dirigente dell'Ufficio centrale di collegamento e dal Dirigente dell'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche. I criteri di funzionamento della Commissione sono definiti da apposito regolamento, predisposto dalla stessa, e ratificato dal Congresso di Stato.
2. In ogni caso ed indipendentemente da quanto previsto dal comma 1 che precede, l'Ufficio Tributario procede all'attività di controllo tutte le volte in cui, sulla base delle informazioni disponibili, rilevi fenomeni o elementi indicatori di violazione delle norme tributarie nonché di frode fiscale anche se riferita ad altre imposte.
3. L'esito dell'attività di controllo è notificato al contribuente con apposito verbale, con la motivata indicazione dei rilievi relativi agli imponibili, alle imposte ed alle ritenute alla fonte dichiarati.
4. Il verbale di cui al precedente comma 3 deve essere notificato, a cura dell'Ufficio Tributario, al contribuente secondo le forme previste dal successivo articolo 122, entro il 31 maggio dell'anno di scadenza dei termini dell'accertamento.

Art. 109

(Attività di controllo)

1. Senza pregiudizio per l'eventuale successiva azione di accertamento, l'Ufficio Tributario rileva:
 - a) gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni;
 - b) l'errata applicazione delle norme tributarie in relazione alla determinazione della base imponibile e dell'imposta;

- c) l'effettiva consistenza del reddito dichiarato, ovvero l'individuazione di redditi non dichiarati, anche mediante verifica della corrispondenza con i dati contenuti nelle dichiarazioni degli anni precedenti ed applicando criteri indicatori di capacità contributiva;
- d) il mancato versamento dell'imposta risultante dalle dichiarazioni o dovuta a titolo di acconto;
- e) la non corretta imputazione ovvero l'insussistenza, in tutto o in parte, delle deduzioni, delle passività e delle detrazioni d'imposta, anche in base alla verifica dei documenti richiesti ai contribuenti a norma del precedente articolo 106;
- f) la mancata applicazione delle ritenute d'acconto e/o l'errato scomputo delle ritenute stesse, quando non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
- g) la errata determinazione dei crediti d'imposta spettanti anche in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni ed ai documenti richiesti ai contribuenti, a norma del precedente articolo 106;
- h) la maggiore imposta sul reddito derivante dai controlli di cui alle precedenti lettere.

2. L'Ufficio Tributario procede altresì al controllo d'ufficio volto alla individuazione dei soggetti che abbiano omesso la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie per legge, anche sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi del precedente articolo 106.

3. L'Ufficio Tributario può, altresì, rilevare i redditi di cui appaiano formalmente titolari altri soggetti, che, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, siano attribuibili al contribuente, in quanto effettivo possessore per interposta persona. Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente attribuiti, a norma del presente comma, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'Ufficio Tributario procede al rimborso dopo che l'accertamento nei confronti del soggetto interponente sia divenuto definitivo e, comunque, in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento definitivo.

Art. 110

(Modalità degli accessi, ispezioni e verifiche)

1. Il personale dell'Ufficio Tributario di cui ai commi 7 ed 8 del precedente articolo 106, coadiuvato su richiesta del medesimo ufficio dal Nucleo Operativo Antifrode, di cui alla Legge 23 luglio 2010 n. 129, ha facoltà di accedere presso la sede del contribuente allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie, ai fini dell'attività di controllo ed accertamento.

2. Successivamente agli accessi, l'Ufficio Tributario può svolgere tutte le attività volte al materiale reperimento degli elementi, quali registri, documenti, scritture e libri, necessari per eseguire le ispezioni documentali e le verificazioni. Le ricerche possono essere eseguite:

- a) anche se il contribuente sostiene di aver esibito tutti i documenti richiesti;
- b) presso la sede del contribuente o presso i locali dove viene esercitata l'attività economica o sono detenuti i registri e le scritture contabili.

3. L'Ufficio Tributario non può eseguire:

- a) perquisizioni personali;
- b) apertura coattiva di pieghi o plichi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli;
- c) esame di documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali sia eccepito il segreto professionale;
- d) accesso all'abitazione privata, ai veicoli o automezzi del contribuente.

4. L'espletamento delle attività di cui al comma precedente può avvenire, su motivata richiesta dell'Ufficio Tributario, solo dal personale delle forze di polizia e previa autorizzazione del Commissario della legge;

5. Nelle more delle decisioni del Commissario della legge, il personale delle forze di polizia deve adottare tutte le cautele necessarie per impedire che vengano alterati, occultati o distrutti libri, registri,

scritture e documenti ovvero che vengano sottratti plichi sigillati, borse, nonché il loro contenuto e quant'altro sia rinvenuto nei locali nei quali è eseguito l'accesso.

6. L'Ufficio Tributario può ispezionare presso la sede del contribuente le scritture, i libri, i registri ed i documenti la cui istituzione, tenuta e conservazione sia obbligatoria per legge, nonché raffrontare il loro contenuto con quello degli altri documenti reperiti nel corso delle ricerche ovvero in fasi successive della verifica. L'ispezione è finalizzata a:

- a) controllare la corretta istituzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché la loro complessiva attendibilità, anche ai fini della eventuale successiva rideterminazione in via induttiva del reddito e del volume d'affari;
- b) appurare il grado di coerenza interna del sistema contabile unitariamente considerato;
- c) individuare le procedure, se esistenti, di gestione e trattamento contabile dei dati aziendali, anche sotto il profilo fiscale.

7. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta o conservazione non sia obbligatoria, che si trovino nei locali in cui l'accesso venga eseguito o che siano comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

8. L'Ufficio Tributario può, inoltre, effettuare tutte le altre rilevazioni ritenute necessarie e/o opportune, quali attività affini alle verificazioni, operazioni di misurazione finalizzate ad una ricostruzione in via logica ed estimativa delle dimensioni di talune grandezze economiche tipiche dell'attività verificata, attraverso la cui definizione quantitativa sia possibile risalire per via induttiva alla differente configurazione della base imponibile.

9. L'Ufficio Tributario redige apposito verbale di ogni accesso, dal quale devono risultare:

- a) le ispezioni e le rilevazioni eseguite;
- b) le richieste formulate al contribuente o a chi lo rappresenti;
- c) le risposte ricevute;
- d) la sottoscrizione del contribuente o di chi lo rappresenti o il motivo della mancata sottoscrizione.

Art. 111

(Indagini finanziarie)

1. E' ammessa la facoltà per l'Ufficio Tributario di eseguire indagini finanziarie presso i soggetti vigilati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di acquisire elementi finanziari rilevanti al fine dell'accertamento dei redditi.

2. Le indagini finanziarie devono essere autorizzate dalla Commissione di cui al precedente articolo 108, comma 1, sulla base di motivata richiesta dell'Ufficio Tributario riportante le indicazione delle circostanze che giustificano il ricorso alle indagini. Dette circostanze devono essere indicatrici di omissioni oppure di indebita deduzione di passività e/o elementi negativi di reddito che per ammontare e per fattispecie prefigurano la violazione di dichiarazione infedele o omessa ai sensi dei successivi articoli 136 e 137.

3. Previo rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente le indagini avvengono mediante richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla direzione del soggetto finanziario, di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto finanziario intrattenuto o operazione effettuata, con il contribuente, ivi compresi i servizi prestati nei confronti dello stesso, incluse le garanzie prestate a suo favore.

4. Il soggetto finanziario è tenuto:

- a) a dare notizia immediata al soggetto interessato del ricevimento della richiesta;
- b) a rispondere alla richiesta di cui al comma precedente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, salvo proroga concessa dall'Ufficio Tributario.

5. L'invio all'Ufficio Tributario delle informazioni richieste a norma dei commi precedenti non costituisce violazione delle disposizioni di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165.

6. Non è ammessa in ogni caso la facoltà per l'Ufficio Tributario di compiere accessi, verifiche ed ispezioni presso i soggetti finanziari di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165.

Art. 112

(Contenuti del verbale di controllo)

1. Il completamento delle attività di verifica, indagine e controllo è formalizzato dall'Ufficio Tributario nell'apposito verbale di controllo di cui al precedente articolo 108, commi 3 e 4. Detto verbale deve contenere:

- a) i motivi che hanno indotto al controllo e l'indicazione dell'oggetto del controllo stesso;
- b) l'indicazione analitica delle violazioni riscontrate e i relativi riferimenti normativi;
- c) l'ammontare del maggior reddito attribuibile al contribuente e della maggiore imposta;
- d) l'indicazione dei termini entro i quali il contribuente può:
 - i. aderire al verbale di controllo;
 - ii. opporsi al verbale di controllo.
- e) la sottoscrizione da parte del direttore dell'Ufficio Tributario o del funzionario da lui delegato.

Art. 113

(Adesione al verbale di controllo)

1. Il contribuente può prestare adesione al verbale di controllo, presentando entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso una dichiarazione integrativa che recepisca i rilievi dell'Ufficio e provvedendo entro tale data al pagamento della maggiore imposta e degli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza per il termine del pagamento dell'imposta sino a quella di effettivo versamento.

2. Nei casi di adesione al verbale di controllo non si dà luogo all'applicazione di sanzioni né all'emissione di alcun avviso di accertamento per i fatti ivi contestati.

Art. 114

(Opposizione al verbale di controllo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale di controllo il contribuente può presentare formale opposizione allo stesso. L'opposizione redatta in forma scritta, personalmente o tramite tecnici o consulenti di fiducia, deve essere depositata presso l'Ufficio Tributario entro il predetto termine e deve contenere l'illustrazione dei motivi dell'opposizione. E' facoltà del contribuente richiedere un contraddittorio.

2. L'Ufficio Tributario, al ricevimento dell'opposizione, convoca il contribuente per il contraddittorio, se da questo richiesto, entro trenta giorni.

3. Sulla base delle memorie e controdeduzioni e dell'eventuale contraddittorio l'Ufficio Tributario può, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione:

- a) accogliere totalmente l'opposizione del contribuente relativamente a tutti i rilievi ed annullare il verbale di controllo;
- b) accogliere totalmente l'opposizione del contribuente relativamente a parte dei rilievi del verbale e, quindi, rettificare il verbale di controllo;
- c) accogliere parzialmente l'opposizione del contribuente e, quindi, rettificare il verbale di controllo;
- d) non accogliere l'opposizione del contribuente e confermare il verbale di controllo.

4. Nei casi di cui ai punti b), c) e d) il contribuente può aderire al nuovo verbale di controllo o a quello confermato entro dieci giorni dalla data di notificazione. Entro il predetto termine il contribuente dovrà:
- provvedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa rettificativa che recepisca i rilievi dell'Ufficio;
 - provvedere al pagamento della maggiore imposta dovuta e degli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta sino a quella di effettivo versamento;
 - provvedere al pagamento delle sanzioni previste in relazione alle violazioni nella misura di $\frac{1}{4}$ del minimo applicabile.
5. Nei casi di adesione al verbale di controllo disciplinati dal presente articolo non si dà luogo all'emissione di alcun avviso di accertamento per i fatti ivi contestati.

CAPO III ACCERTAMENTO.

Art. 115 *(Avviso di accertamento)*

- L'avviso di accertamento è l'atto formale impositivo emesso dall'Ufficio Tributario in base agli esiti dell'attività di controllo effettuata.
- L'avviso di accertamento può accogliere in tutto o in parte l'eventuale opposizione presentata ai sensi dell'articolo precedente o può rigettare l'opposizione, confermando le contestazioni presentate nel verbale di controllo.
- L'avviso di accertamento deve contenere, a pena di nullità:
 - l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati;
 - l'indicazione delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo ed al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta;
 - l'indicazione della maggiore imposta accertata e da liquidare;
 - l'indicazione dell'ammontare degli interessi e delle sanzioni applicate;
 - l'indicazione dei termini entro i quali provvedere al pagamento delle predette somme, con l'avvertenza che in difetto si dà luogo alle procedure di riscossione di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70;
 - i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo abbiano determinato, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze giustificanti il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto, non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - deve essere notificato al contribuente nelle forme previste dal successivo articolo 122 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
 - deve essere emesso non prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale di controllo;
 - la sottoscrizione del direttore dell'Ufficio Tributario o del funzionario da lui delegato.
- In caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla la scadenza dei termini di accertamento è prorogata al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata.
- E' nullo l'avviso di accertamento emesso senza che sia intervenuta la notificazione al contribuente del verbale di controllo di cui al precedente articolo 108 entro il termine del 31 maggio

dell'anno di scadenza dei termini di accertamento, salvo i casi di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla.

6. Fatti salvi i termini previsti ai commi precedenti in relazione alla validità ed all'efficacia dell'avviso di accertamento, l'Ufficio Tributario ha la facoltà di emettere in relazione ad un verbale di controllo più avvisi di accertamento, purché gli stessi facciano riferimento a contestazioni diverse.

Art. 116

(Accertamento dei redditi)

1. L'Ufficio Tributario effettua l'accertamento in rettifica delle dichiarazioni presentate allorché, a seguito del controllo effettuato, il reddito complessivo dichiarato risulti inferiore a quello effettivo o non sussistano o non spettino le deduzioni del reddito e le detrazioni d'imposta indicate dal contribuente.

2. La non veridicità della dichiarazione per inesattezza, incompletezza ed infedeltà è accertata a seguito dell'attività di controllo della dichiarazione, a norma delle disposizioni del Capo II del presente Titolo.

3. L'Ufficio Tributario può dar corso all'accertamento sintetico, se il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente. In tal caso il reddito è accertato in via induttiva in relazione ad elementi e circostanze certi, alle presunzioni gravi, precise e concordanti e facendo anche ricorso a fatti indiretti espressivi di capacità contributiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la disponibilità di capitali e risorse finanziarie, di beni quali aeromobili da turismo, imbarcazioni da diporto, autoveicoli, abitazioni permanentemente o parzialmente a disposizione, anche al di fuori del territorio dello Stato.

4. Gli elementi e le circostanze alla base delle presunzioni che giustificano l'accertamento sintetico sono quelli che emergono dalle informazioni ottenute dall'Ufficio Tributario sulla base dell'attività di controllo, ivi comprese le attività di indagine finanziaria e di richiesta di informazioni all'estero, tese a riscontrare la coerenza fra la capacità contributiva effettiva ed il contenuto delle dichiarazioni.

5. Con decreto delegato potranno essere fornite indicazioni ed elementi di maggiore dettaglio ai fini delle valutazioni di cui al comma precedente e di quelle del successivo articolo 117.

Art. 117

(Accertamento dei redditi dei soggetti tenuti alla redazione e conservazione delle scritture contabili)

1. L'Ufficio Tributario procede, in via ordinaria, all'accertamento in rettifica dei redditi degli operatori economici determinati sulla base delle risultanze delle scritture contabili previste dalla presente legge. In particolare, procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate:

- a) se non vi è corrispondenza tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli risultanti dalle scritture contabili;
- b) se non sono state applicate le disposizioni previste nei Titoli II e III relativamente alla determinazione dei redditi da lavoro autonomo e d'impresa;
- c) se la non veridicità della dichiarazione risulta in modo certo dal confronto degli elementi in essa indicati con quelli acquisiti dall'Ufficio Tributario in sede di controllo come previsto dalla legge e, in ogni caso, attraverso le informazioni acquisite a termine di legge o l'esibizione da parte dei contribuenti di atti, documenti e registri o, ancora, attraverso ispezioni e verifiche delle scritture contabili e di altri atti o documenti relativi all'impresa o ad altro contribuente.

2. L'esistenza di attività non dichiarate e l'inesistenza di passività o oneri deducibili dichiarati è desumibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

3. L'Ufficio Tributario può dar corso all'accertamento induttivo - sintetico del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo sulla base dei dati ed elementi comunque raccolti ed in relazione al contenuto induttivo di fatti e circostanze estranei al bilancio ed alle scritture contabili:

- a) qualora nella dichiarazione non sia stato indicato il reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo;
- b) qualora risulti dal verbale di controllo dell'Ufficio Tributario che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto scritture contabili all'ispezione dell'Ufficio ovvero quando le predette scritture non siano disponibili per cause di forza maggiore;
- c) qualora le omissioni, le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi degli articoli precedenti ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di controllo siano così numerose, ripetute e gravi da rendere non attendibili nel loro complesso le scritture contabili, per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica;
- d) qualora il contribuente non abbia dato seguito agli inviti di cui all'articolo 106, comma 2, lettere b), c), d), f), g), h).

4. L'accertamento in rettifica dei redditi dei contribuenti che tengano le scritture contabili in via semplificata, oltre che sulla base delle disposizioni precedenti, in quanto applicabili, può avvenire in via sintetica, avendo riguardo alla situazione economica dell'azienda, al numero degli addetti impiegati, al costo del lavoro, all'ammontare delle spese generali, all'importo degli acquisti effettuati, alle risultanze di magazzino e ad altri indici rivelatori del reddito effettivo.

Art. 118

(Accertamento d'ufficio)

1. In mancanza di dichiarazione o in caso di nullità della stessa, l'Ufficio Tributario procede all'accertamento d'ufficio del reddito in modo sintetico. In questo caso è obbligatoria la convocazione del contribuente prima che sia emesso l'avviso di accertamento.

2. Nei casi previsti dal comma che precede, l'Ufficio Tributario può avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, con facoltà di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza.

3. Qualora si verificano le ipotesi disciplinate dal presente articolo, l'Ufficio Tributario ha anche la facoltà, se del caso, di prescindere, per intero od in parte, dalle risultanze delle scritture contabili del contribuente, ancorché regolarmente tenute.

Art. 119

(Ricorso)

1. Il contribuente può presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria:

- a) avverso l'avviso di accertamento, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo;
- b) avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tributario di diniego del rimborso o mancato riconoscimento dei crediti d'imposta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo.

2. Il procedimento avanti all'autorità giudiziaria ordinaria è introdotto con atto di citazione contro l'Ufficio Tributario, in persona dei Sindaci di Governo pro tempore, avanti al Commissario della legge, e segue la procedura di cui agli articoli 8 e seguenti della Legge 20 maggio 1985 n.63 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'autorità giudiziaria decide con sentenza sulla legittimità e sulla fondatezza nel merito dell'atto di accertamento e degli altri atti impugnabili ai sensi della presente legge.

4. La competenza a decidere gli eventuali appelli proposti contro le sentenze di primo grado rimane regolata dalle norme vigenti per ogni altra causa ordinaria.

5. Anche in fase d'appello si seguono le stesse norme procedurali di cui agli articoli 8 e seguenti della Legge 20 maggio 1985 n.63 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Fatto salvo quanto precede il pagamento da parte del contribuente dell'ammontare dell'avviso di accertamento corrispondente alla maggiore imposta accertata oppure la presentazione di idonea fidejussione bancaria per l'importo corrispondente sospende il pagamento di ogni altra somma dovuta in relazione all'avviso di accertamento sino alla decisione definitiva sul ricorso.

Art. 120

(Procedura semplificata di ricorso)

1. Con decreto delegato, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, potrà essere introdotta e disciplinata una procedura semplificata di ricorso, quando il valore della pretesa tributaria sia inferiore a €20.000,00 esclusi gli interessi e le sanzioni.

CAPO IV

DEI DIRITTI E DELLE GARANZIE DEL CONTRIBUENTE

Art. 121

(Diritti e garanzie del contribuente)

1. Le convocazioni del contribuente e le richieste di esibizione di dati e documenti devono avvenire mediante spedizione di apposita comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:

- a) l'indicazione delle motivazioni per le quali si richiede la convocazione o la documentazione;
- b) l'indicazione che il contribuente ha la facoltà di farsi rappresentare o assistere da una o più persone di fiducia;
- c) l'indicazione di un congruo periodo di tempo, in funzione della complessità della richiesta e comunque non inferiore a quindici giorni, per esibire la documentazione;
- d) l'indicazione della data e dell'orario di convocazione del contribuente presso l'Ufficio.

3. E' facoltà del contribuente nei casi di forza maggiore o di motivata circostanza richiedere, entro i termini di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, una deroga agli stessi.

4. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali, nei locali destinati all'esercizio di attività d'impresa, artistiche o professionali, sono effettuati sulla base di esigenze effettive dell'Ufficio Tributario di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvi casi eccezionali ed urgenti, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

5. Quando viene iniziata la verifica presso la sede, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, nonché della facoltà di farsi assistere da una o più persone di fiducia.

6. La permanenza dei funzionari dell'Ufficio Tributario autorizzati alla verifica presso la sede del contribuente non può superare relativamente ad ogni periodo d'imposta i quindici giorni lavorativi continuativi, prorogabili di ulteriori cinque giorni lavorativi continuativi nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal direttore dell'Ufficio Tributario. I verificatori, decorso tale periodo, non possono ritornare nella sede del contribuente per i medesimi controlli già effettuati.

7. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può avvenire presso la sede del settore controlli dell'Ufficio Tributario o presso il professionista di fiducia che lo assiste o rappresenta.

8. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e della persona che eventualmente lo assiste o rappresenta deve darsi atto nel verbale conclusivo della procedura di controllo di cui al precedente articolo 108, commi 3 e 4.

9. Le decisioni assunte dall'Ufficio Tributario con l'emissione dell'avviso di accertamento, qualora riguardanti fattispecie di interesse generale, sono rese pubbliche, anche in forma di circolari interpretative delle norme tributarie, nei tempi e modi definiti dal Congresso di Stato fatta salva la garanzia di riservatezza dei dati del contribuente.

Art. 122

(Della notificazione degli atti dell'Ufficio Tributario)

1. La notificazione dei verbali di controllo e degli avvisi di accertamento avviene a cura dell'Ufficio Tributario secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della Legge 29 luglio 2013 n.100.

Art. 123

(Interpello preventivo)

1. Ciascun contribuente può in via preventiva inoltrare per iscritto all'Ufficio Tributario, circostanziate e specifiche istanze d'interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie in materia d'imposte dirette ed indirette a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni d'incertezza sulla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni stesse.

2. La risposta dell'Ufficio Tributario, scritta e motivata, vincola quest'ultimo con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora esso non risponda al contribuente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello, si intende che l'Ufficio Tributario concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente istante e non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente limitatamente alla questione oggetto dell'istanza d'interpello. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta.

3. Per alcune specifiche tipologie di casi, comportamenti od operazioni che saranno individuati in apposito decreto, la procedura d'interpello preventivo potrà essere avviata per la predeterminazione della base imponibile o dell'imposta relativa all'operazione oggetto dell'interpello.

4. Le decisioni assunte dall'Ufficio Tributario in sede di risposta all'interpello, qualora riguardanti fattispecie di interesse generale, sono rese pubbliche, anche in forma di circolari interpretative delle norme tributarie, nei tempi e modi definiti dal Congresso di Stato fatta salva la garanzia di riservatezza dei dati del contribuente.

TITOLO X DELLA RISCOSSIONE

Art. 124

(Riscossione delle imposte dovute su dichiarazione)

1. L'imposta generale sul reddito, dovuta in base alla dichiarazione, deve essere versata all'Ufficio Tributario entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 93, comma 1, attraverso le vigenti procedure di riscossione dell'imposta per il tramite della Tesoreria di

Stato. Il contribuente è tenuto alla conservazione della ricevuta di versamento sino al termine di prescrizione dell'attività di accertamento e ad esibirla su richiesta dell'Ufficio Tributario.

2. Tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso dell'esercizio d'imposta al versamento di due acconti sull'imposta generale sui redditi di competenza, il primo entro il 30 giugno, ed il secondo entro il 30 novembre, entrambi calcolati nella misura pari al 35% dell'imposta dovuta nell'esercizio precedente.

3. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato al netto degli acconti e delle ritenute versati a titolo di acconto.

Art. 125

(Riscossione delle ritenute alla fonte)

1. Le ritenute alla fonte effettuate a norma del Titolo VIII sono riscosse mediante versamento diretto. Tali versamenti devono essere eseguiti entro il bimestre successivo a quello in cui sia stata operata la ritenuta alla fonte ovvero a quello in cui siano maturati i redditi mensili da lavoro dipendente.

2. Le ritenute di cui al Titolo VIII, applicate dai soggetti finanziari in qualità di sostituti d'imposta, devono essere versate come segue: un acconto del 50%, commisurato all'ammontare complessivo delle ritenute applicate nel periodo d'imposta antecedente, è corrisposto entro il 31 luglio di ogni anno ed il conguaglio, su dichiarazione del sostituto d'imposta, deve essere versato entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello cui le ritenute siano riferite.

3. La dichiarazione del sostituto d'imposta libera il contribuente soggetto passivo dall'obbligo dichiarativo in relazione ai redditi sui quali la ritenuta sia stata applicata, quando questa è a titolo definitivo.

Art. 126

(Compensazione)

1. Le somme a debito del contribuente in relazione al versamento dell'imposta generale sui redditi siano esse dovute a titolo di conguaglio o d'acconto, possono essere versate mediante compensazione con eventuali somme a credito dello stesso riferite alla medesima imposta o all'imposta sulle importazioni.

2. E' ammessa la compensazione anche nel caso di importi a debito o a credito relativi al contribuente in quanto sostituto d'imposta purché relativi ad imposte di competenza dell'Ufficio Tributario.

3. Le modalità applicative della compensazione sono stabilite con circolare dell'Ufficio Tributario.

Art. 127

(Ricevuta di versamento)

1. Tutti i versamenti dell'imposta generale sui redditi eseguiti:

- a) a titolo di vera sorte o interessi o sanzioni;
- b) a titolo di conguaglio o acconto;
- c) dal contribuente soggetto passivo o sostituto d'imposta;
- d) nei termini previsti o tardivamente;

devono essere effettuati in favore dell'Ufficio Tributario secondo le procedure previste dal Servizio di Tesoreria dello Stato e devono essere comprovati da idonea ricevuta.

2. La ricevuta di versamento deve contenere la data del versamento, l'indicazione dell'importo in cifre ed in lettere, l'indicazione dell'area e della causale di versamento ed il timbro con data del cassiere della Tesoreria di Stato o dell'Istituto di credito da essa delegato che abbia ricevuto il versamento. Il timbro del cassiere fa fede ai fini della determinazione della data di versamento.
3. In caso di pagamento per via telematica la ricevuta, anche in formato elettronico, deve essere emessa dall'applicativo sul quale è eseguita la transazione. In questo caso, ai fini della determinazione della data di versamento fanno fede in ogni caso la data e l'ora della transazione registrate dall'applicativo, le quali devono essere riportati sulla ricevuta.
4. In caso di pagamento con compensazione integrale o parziale dell'importo a debito la ricevuta è emessa dall'Ufficio Tributario e la stessa deve contenere la distinta indicazione degli importi a debito e di quelli a credito.

Art. 128

(Pagamenti tardivi)

1. Il versamento dell'imposta oltre i termini di cui ai precedenti articoli 124 e 125, anche a seguito di controllo o avviso di accertamento comporta l'applicazione in capo al contribuente degli interessi di mora calcolati, sugli importi non versati o versati in misura inferiore o versati dopo la scadenza, a decorrere dalla scadenza prevista per il pagamento e sino al giorno di effettivo versamento.
2. La misura dell'interesse è pari al tasso legale maggiorato di due punti.
3. L'addebito degli interessi passivi è cumulabile con le altre sanzioni di carattere pecuniario. Gli interessi non si applicano sugli importi dovuti a titolo di sanzione.

Art. 129

(Riscossione a seguito di avviso di accertamento)

1. Le imposte o maggiori imposte dovute sugli imponibili accertati, unitamente agli interessi ed alle sanzioni applicate, sono dovute dal contribuente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento.
2. In caso di pagamento nei predetti termini l'ammontare delle sanzioni applicate è ridotto del 50%.
3. L'emissione dell'avviso di accertamento comporta il pagamento dell'ammontare degli interessi sulle imposte o maggiori imposte dovute sugli imponibili accertati, dalla scadenza prevista per il pagamento delle imposte per il periodo cui fanno riferimento e fino al giorno di emissione dell'avviso. Il pagamento degli importi a debito del contribuente entro il termine di cui al comma 1 non dà luogo all'applicazione di ulteriori interessi.
4. In difetto di quanto previsto al comma precedente, il contribuente è tenuto al pagamento degli interessi contenuti nell'avviso di accertamento e di quelli calcolati sulle imposte o maggiori imposte dovute sugli imponibili accertati, a decorrere dal giorno successivo a quello di emissione dell'avviso di accertamento e sino al giorno di effettivo versamento.

Art. 130

(Riscossione a mezzo ruolo)

1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del precedente articolo 129 l'Ufficio Tributario provvede, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70, all'iscrizione a ruolo delle somme a debito del contribuente e non riscosse corrispondenti alle imposte o maggiori imposte dovute sugli imponibili accertati, degli interessi di mora e delle sanzioni.

2. La formazione e la riscossione del ruolo avvengono ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 con le specifiche di cui ai commi seguenti.

3. Gli interessi sono calcolati a far data dalla scadenza prevista per il pagamento delle imposte per il periodo cui fanno riferimento e fino al giorno di scadenza del ruolo, come previsto dalle norme in materia di formazione del ruolo di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70. In caso di mancato pagamento del ruolo nei termini di legge sullo stesso si applicano gli interessi di mora nella stessa misura di cui al comma 2 dell'articolo 128.

4. I ruoli possono essere formati senza scadenze prestabilite.

5. Quando l'Ufficio Tributario abbia fondati motivi di ritenere che il contribuente possa sottrarsi con qualsiasi mezzo al pagamento dell'imposta, può compilare un ruolo speciale in qualsiasi momento, da riscuotersi entro trenta giorni dalla notificazione individuale, che viene resa al contribuente a cura dell'Esattoria di Stato.

Art. 131

(Solidarietà con il sostituto d'imposta)

1. Quando il sostituto d'imposta viene iscritto a ruolo per imposte e sanzioni pecuniarie relative ai redditi sui quali non abbia effettuato né le ritenute né i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido.

Art. 132

(Disposizioni speciali per la riscossione)

1. Nei casi di mancato versamento entro la scadenza delle imposte a debito indicate in dichiarazione, compresa quella del sostituto d'imposta, l'Ufficio Tributario provvede all'iscrizione a ruolo, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70, dell'imposta non versata, delle sanzioni e degli interessi.

2. La procedura di cui al comma precedente si applica a prescindere dall'azione di accertamento di cui al Titolo IX ed ad essa non si applicano i termini di prescrizione ivi previsti.

Art. 133

(Rimborso)

1. Il contribuente ha diritto al rimborso:

- a) dell'ammontare degli acconti eccedenti l'imposta complessivamente dovuta;
- b) dell'imposta versata e non dovuta per decisione definitiva del Commissario della legge, nell'ambito dei procedimenti di ricorso in via giurisdizionale;
- c) delle somme erroneamente versate.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera b), il contribuente ha diritto alla corresponsione da parte dell'Ufficio Tributario, degli interessi decorrenti dalla data di pagamento sino a quella di rimborso. La misura degli interessi è pari al tasso legale.

3. Il rimborso delle somme pagate mediante ritenuta alla fonte è ammesso a favore del sostituto solo per la parte eccedente l'imposta da questi dovuto per il periodo d'imposta e può essere chiesto dal sostituto d'imposta solo nel limite delle somme pagate in eccedenza rispetto alle ritenute effettuate.

4. Per le somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta il rimborso può essere chiesto solo dal sostituto d'imposta.

5. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la presentazione della dichiarazione con saldo a credito costituisce domanda di rimborso, negli altri casi la domanda di rimborso deve essere presentata all'Ufficio Tributario e, per quanto attiene alle somme pagate a titolo di acconto mediante

ritenuta, essa può essere proposta anche nella dichiarazione annuale dei redditi relativi al periodo d'imposta per il quale il pagamento sia stato eseguito.

6. L'Ufficio provvede in relazione alla domanda di rimborso entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione, per le dichiarazioni presentate nei termini di legge. Per le dichiarazioni presentate oltre i predetti termini l'Ufficio Tributario provvede entro i sei mesi successivi alla data di presentazione.

7. Decorso tale termine senza che l'Ufficio Tributario abbia fatto pervenire al contribuente una comunicazione sull'accoglimento o meno della richiesta di rimborso o in caso di decisione contraria dell'Ufficio, il contribuente può ricorrere in via giurisdizionale, entro sessanta giorni, a decorrere dalla scadenza del predetto termine o dalla comunicazione del provvedimento negativo, ai sensi dell'articolo 120.

8. L'effettuazione dei rimborsi previsti dal presente articolo non pregiudica l'attività di controllo e accertamento di cui al Titolo IX.

9. La liquidazione del rimborso è sospesa in tutti i casi in cui il contribuente risulti debitore nei confronti dell'Ufficio Tributario per imposte di competenza del medesimo Ufficio, non pagate dopo la scadenza dei termini ordinari previsti dalla legge. E' in ogni caso ammessa la compensazione anche d'ufficio.

10. L'Ufficio Tributario provvede d'ufficio alla rettifica delle dichiarazioni per le quali a seguito dell'attività di controllo, abbia riscontrato errori di compilazione nella dichiarazione che abbiano dato luogo al pagamento d'imposta non dovuta. In questo caso il rimborso è liquidato d'ufficio, anche in assenza di domanda da parte del contribuente.

Art. 134

(Conto fiscale)

1. Al fine di agevolare il rapporto fisco contribuente e consentire una più efficiente gestione dei versamenti d'imposta, delle compensazioni e dell'erogazione di rimborsi, con decreto delegato potrà essere definita la regolamentazione per la gestione, presso l'Ufficio Tributario, dei cosiddetti "conti fiscali" quali strumenti di gestione dei flussi di pagamento e rimborso delle imposte.

TITOLO XI DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI

CAPO I

DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI

Art. 135

(Errori materiali e di compilazione)

1. Si considera errata la dichiarazione che, fatta salva l'indicazione di tutti gli elementi reddituali e patrimoniali, sui quali vige l'obbligo di dichiarazione, e la completezza delle altre informazioni previste dalla presente legge, contiene errori di calcolo e di determinazione dei redditi imponibili, della base imponibile o dell'imposta.

Art. 136

(Infedeltà della dichiarazione)

1. Si considera infedele, la dichiarazione nella quale alternativamente:

a) è stata omessa l'indicazione di uno o più redditi prodotti previsti dalla presente legge;

- b) uno o più redditi sono indicati per un valore inferiore a quello effettivo;
- c) sono indicate passività riferite a costi effettivamente sostenuti dal contribuente ma non deducibili o non detraibili ai sensi della presente legge;
- d) sono indicate passività riferite a costi od oneri non effettivamente sostenuti;
- e) sono indicate passività per un valore superiore a quello effettivo.

Art. 137

(Omessa presentazione della dichiarazione)

1. Si considera omessa la dichiarazione non validamente presentata, secondo le disposizioni del Titolo VI, entro i termini di cui all'articolo 93.
2. Non si considera omessa:
 - a) la dichiarazione tardiva validamente presentata oltre il termine di cui al precedente articolo 93 ma entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione;
 - b) la dichiarazione trasmessa telematicamente entro il termine di cui all'articolo 93 che è convalidata a seguito di invito da parte dell'Ufficio Tributario;
 - c) la dichiarazione presentata dal contribuente entro il termine di cui al precedente punto a) a seguito di omissione di comunicazione da parte del datore di lavoro entro i termini di cui al precedente articolo 85.

Art. 138

(Altre violazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli del presente Titolo costituiscono, inoltre, violazione:
 - a) la mancata presentazione entro i termini previsti del certificato di cui all'articolo 85;
 - b) il mancato rispetto degli obblighi previsti al Titolo VII (scritture contabili);
 - c) la mancata applicazione delle ritenute alla fonte;
 - d) il ritardato o l'omesso versamento anche parziale dell'imposta e delle ritenute alla fonte, ancorché correttamente indicate in dichiarazione;
 - e) la mancata conservazione ed esibizione all'Ufficio Tributario dei documenti previsti dalla presente legge per i quali sussistono i predetti obblighi;
 - f) la mancata risposta alle intimazioni, richieste e convocazioni fatte dall'Ufficio Tributario ai sensi della presente legge;
 - g) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dalla presente legge e da ogni altra norma relativa alle imposte sui redditi.

CAPO II

DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE

Art. 139

(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. La constatazione delle violazioni di cui al precedente Capo I del presente Titolo comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative determinate come segue:
 - a) errori materiali e di compilazione: 10% della maggiore imposta dovuta;
 - b) dichiarazione infedele:
 - I. da 1/4 a 1 volta la maggiore imposta dovuta quando l'ammontare dell'imposta evasa è inferiore ad €120.000,00;

- II. da 1/2 a 2 volte la maggiore imposta dovuta quando l'ammontare dell'imposta evasa supera €120.000,00.
- c) dichiarazione omessa: da 1 a 3 volte l'imposta dovuta;
 - d) dichiarazione tardiva (articolo 137, comma 2, lettera a): €400,00; se presentata entro trenta giorni dal termine di presentazione la sanzione è ridotta della metà;
 - e) ritardo ed omissione nel versamento dell'imposta (articolo 138, comma 1, lettera d): 15% dell'ammontare delle imposte non versate in caso di omissione, 10% in caso di ritardo;
 - f) ritardo ed omissione nel versamento delle ritenute: 20% dell'ammontare delle ritenute non versate in caso di omissione, 10% in caso di ritardo;
 - g) mancata applicazione delle ritenute: sanzione pari al 10% dell'ammontare delle ritenute non applicate oltre all'applicazione della sanzione di cui al precedente punto f);
 - h) mancato rispetto degli obblighi previsti al Titolo VII: da €2.000,00 ad €25.000,00;
 - i) violazione di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a): €250,00 per ogni violazione;
 - j) violazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere e) e g): da €100,00 a €500,00;
 - k) violazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettera f): da €2.000,00 ad €15.000,00;
 - l) violazione degli obblighi di cui all'articolo 100, comma 2: da €100,00 a €250,00 per ogni violazione;
 - m) violazione degli obblighi di cui all'articolo 86, comma 2: dal 5% al 15% del valore del bene non dichiarato.
2. Le predette sanzioni sono applicabili con provvedimenti diversi, fatto salvo quanto previsto in materia di prescrizione dell'attività di accertamento e controllo.
3. Non si dà luogo all'applicazione di sanzioni quando l'ammontare non eccede la misura di €25,00.
4. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione degli interessi di mora, così come stabilito dalle disposizioni del Titolo X.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate tanto nel massimo che nel minimo in presenza di omessa o incompleta indicazione nella dichiarazione di redditi esteri; se dall'aggiunta dei nuovi redditi esteri non scaturisce alcun debito d'imposta si applica una sanzione pari al 5% di tali redditi fino ad un massimo di €15.000,00 fermo restando l'importo minimo di cui al precedente comma 3.

Art. 140

(Sanzioni penali)

1. Oltre alle sanzioni di cui al presente Capo II si applicano, nei casi di violazione di cui al presente Titolo, le sanzioni penali previste dal Codice Penale nelle modalità ivi previste.
2. Nei casi di dichiarazione infedele, quando l'ammontare dell'indebito risparmio d'imposta supera €75.000,00, per ogni esercizio fiscale, l'Ufficio Tributario è in ogni caso tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria la condotta del contribuente al fine dell'accertamento dei misfatti di cui all'articolo 389 del Codice Penale, a prescindere dalla constatazione effettiva, da parte dell'Ufficio Tributario, di fatti o elementi indicatori di reato.

Art. 141

(Altre sanzioni accessorie)

1. L'applicazione della pena pecuniaria per ammontare superiore ad €30.000,00 comporta, altresì, a carico del contribuente:
- a) la sospensione dall'esercizio di funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici;

- b) l'incapacità di stipulare contratti di appalto o fornitura con pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Art. 142

(Determinazione della pena pecuniaria)

1. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità delle violazioni, avuto riguardo alle conseguenze dannose, dirette o riflesse, per lo Stato.
2. La pena pecuniaria può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti abbia subito l'applicazione di sanzioni, sia amministrative sia penali, per una o più violazioni della stessa disposizione di legge.
3. La pena pecuniaria è ridotta fino alla metà se la violazione è di speciale tenuità.
4. La sanzione si applica per ciascuna violazione anche se della stessa disposizione di legge.
5. Quando la violazione della stessa disposizione sia ripetuta soltanto per uniformità di comportamento, la sanzione, tenuto conto delle circostanze di fatto, può essere applicata una sola volta. Essa è determinata nella misura che dovrebbe essere irrogata per la violazione più grave aumentata da 1/4 al doppio.

Art. 143

(Constatazione delle violazioni)

1. Le violazioni delle norme contenute nella presente legge ed in altre leggi sulle imposte dirette, non costituenti reato, sono constatate mediante processo verbale dall'Ufficio Tributario nell'ambito delle attività di controllo ed accertamento.
2. Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio, l'irrogazione delle sanzioni è notificata al contribuente con l'avviso di accertamento; per i ricorsi si applica la disciplina dell'articolo 119. In tutti gli altri casi è ammesso ricorso secondo il rito del processo amministrativo.
3. Gli organi del contenzioso Tributario possono dichiarare non dovute le sanzioni quando la violazione sia giustificata da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisca.
4. Le sanzioni sono irrogate dall'Ufficio Tributario mediante provvedimento sottoscritto dal direttore o suo delegato.

Art. 144

(Soggetti responsabili per la pena pecuniaria)

1. La pena pecuniaria è dovuta da chi sia tenuto, in proprio o per la carica, all'osservanza della norma violata, nonché dal rappresentante negoziale.
2. Quando la violazione sia commessa, anche per concorso, da un minore non tenuto ad osservare personalmente l'obbligo violato, risponde della pena pecuniaria chi esercita la patria potestà o la tutela.
3. Quando il tributo sia dovuto da una persona giuridica o da enti od organizzazioni anche non dotati di personalità giuridica, rispondono della pena pecuniaria anche la persona giuridica, l'ente e l'organizzazione.
4. Se più soggetti sono tenuti, a qualsiasi titolo, al pagamento della pena pecuniaria, l'obbligazione è solidale.

Art. 145

(La successione per le pene pecuniarie)

1. L'obbligazione relativa alla pena pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. Il successore a qualsiasi titolo per atto tra vivi in un'azienda commerciale o industriale è obbligato verso l'amministrazione tributaria, in solido con il suo autore, per il pagamento, oltre che del tributo, della pena pecuniaria che sia stata applicata per violazioni delle norme concernenti tributi relative all'azienda per l'anno in cui abbia avuto luogo il trasferimento e per i due anni precedenti.
3. L'obbligazione del successore è limitata al debito per tributi e per pene pecuniarie risultante alla data del trasferimento, dagli atti già notificati e non può superare il valore dell'azienda definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro, salvo che il trasferimento sia fatto in frode dei diritti dell'amministrazione tributaria, di cui il successore sia stato a conoscenza. La conoscenza si presume, salva la prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro tre mesi dall'accertamento della violazione di una norma per la quale la legge tributaria stabilisca la pena pecuniaria superiore a €10.000,00.
4. Su richiesta ed a spese dell'interessato, l'Ufficio è tenuto a rilasciare un certificato sull'esistenza delle contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali il debito non sia stato soddisfatto. Il certificato negativo ha pieno effetto di liberazione del cessionario da ogni responsabilità solidale con il cedente.

TITOLO XII**MODIFICHE AL CODICE PENALE****Art. 146**

(Evasione fiscale)

1. L'articolo 389 del Codice Penale è sostituito come segue:

“Art. 389

(Evasione fiscale)

Chiunque omette la presentazione della dichiarazione dei redditi, quando l'ammontare dell'imposta evasa determinata anche in via sintetica dall'Ufficio è superiore ad €25.000,00 è punito con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

Chiunque emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni o servizi inesistenti è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al comma precedente.

Chiunque, al fine di evadere le imposte, tasse e tributi in genere ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione di tali imposte utilizza le fatture ed i documenti di cui al precedente secondo comma o presenta all'Amministrazione tributaria dichiarazioni avvalendosi dei medesimi è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa, nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al primo comma.

Fuori dai casi di cui ai precedenti secondo e terzo comma chiunque, al fine di evadere tributi erariali o di agevolare l'altrui evasione di tali tributi rende dichiarazioni utilizzando mezzi fraudolenti o comunque pone in essere mezzi fraudolenti, è punito, qualora l'ammontare dei tributi evasi sia superiore a €25.000,00 per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta, con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

In caso di recidiva, si applica inoltre l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e la sospensione della licenza d'esercizio per mesi sei.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Con riferimento ai reati di cui ai precedenti primo e quarto comma la prescrizione ha corso a decorrere dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento.

Ai fini del presente articolo:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo emessi o rilasciati a fronte di operazioni o prestazioni di servizi non realmente effettuati in tutto od in parte o che indicano corrispettivi difformi a quelli reali, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi o descrivono operazioni e servizi diversi da quelli effettuati;
- b) il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di consentire a terzi l'evasione" comprendono, rispettivamente, anche il fine di conseguire un indebito rimborso od il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, ed il fine di consentirli a terzi. Nel caso il fatto sia commesso dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- c) si ha utilizzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenute od esibite a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione tributaria, o rilasciate a soggetti terzi.

In caso di emissione, utilizzo o rilascio di fatture o di altri documenti per operazioni o servizi inesistenti, non opera la clausola di riserva di cui all'articolo 199 bis del Codice Penale "fuori dei casi di concorso nel reato".

Art. 147

(Omissione di versamento di ritenute alla fonte)

1. Dopo l'articolo 389 del Codice Penale è inserito il seguente articolo 389 bis:

"Art. 389 bis

(Omissione di versamento di ritenute alla fonte)

Chi non versa le ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto a titolo di acconto o di imposta, ed il debito non risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, qualora l'ammontare superi l'importo annuale di €25.000,00, è punito con le stesse pene previste dal quarto comma dell'articolo 389 che precede.

Si applicano, in quanto compatibili, le restanti disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 389 che precede."

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 148

(Decorrenza delle disposizioni e deroghe transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2014.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 111 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 con effetto sulle fattispecie reddituali 2015 e successive.
3. La ritenuta di cui al comma 6 dell'articolo 103 si applica solo sugli utili prodotti a partire dal 1° gennaio 2014.
4. In deroga al precedente comma 1 le disposizioni di cui agli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater della Legge 13 ottobre 1984 n.91 continuano ad applicarsi anche al periodo d'imposta 2014.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7D, comma 2, dell'Allegato D, si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 96 in materia di contabilità di magazzino si applicano avendo riguardo, ai fini della individuazione dei limiti di importo dei ricavi e delle rimanenze, ai periodi d'imposta 2013 e 2014.
7. Fino alla entrata in vigore del decreto delegato che disciplina le modalità di certificazione dei ricavi mediante utilizzo di strumenti elettronici connessi ad una rete telematica, l'articolo 100, comma 3, è sostituito dal seguente:
"3. In deroga al comma precedente gli operatori economici che:
a) effettuino la cessione di beni al dettaglio in locali aperti al pubblico;
b) effettuino la somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande;
c) effettuino prestazioni di servizi nei confronti di soggetti privati non operatori economici, possono optare, in luogo della emissione della fattura, parcella o documento equipollente, per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità stabilite con circolare del Ufficio Tributario. La circolare dovrà prevedere che:
- la trasmissione dei dati avvenga con periodicità mensile;
- sia utilizzato un apposito protocollo di trasmissione dei dati al fine della loro elaborazione e certificazione."
8. Fino al 31.12.2017 gli articoli 13, 16, 17, 25, 102, 103 e 104 si applicano nel tenore seguente:

"Art. 13

(Redditi soggetti ad imposizione separata)

1. Sui redditi seguenti l'imposta si applica separatamente, secondo le modalità del successivo comma 2:
 - a) redditi di lavoro autonomo ed i redditi d'impresa di cui agli articoli dei successivi Capi 4 e 5 conseguiti da operatori economici, al netto degli oneri deducibili di cui agli articoli 14, comma 1, lettere b) e c) e 15;
 - b) plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 41, comprese quelle realizzate in occasione di cessazione di attività di lavoro autonomo o di impresa, e il realizzo d'avviamento;
 - c) emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti ed indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilato;
 - d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate e da chiunque corrisposte;
 - e) i compensi di cui ai commi b) e c) dell'articolo 6 della Legge 20 maggio 1985 n.59;

- f) le indennità, i compensi similari corrisposti ai membri del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato e per l'espletamento, nella Repubblica di San Marino, di cariche elettive e di funzioni pubbliche;
 - g) su opzione del contribuente, i dividendi di fonte estera;
 - h) su opzione del contribuente, gli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni;
 - i) su opzione del contribuente, gli interessi derivanti da rapporti di conto corrente accesi presso istituti finanziari esteri;
 - l) emolumenti per trattamento di fine mandato di amministratori di società.
2. Sui redditi di cui al precedente comma 1 l'imposta è determinata come segue:
- i) lettera a) e l): 17%;
 - ii. lettera b): 8%;
 - iii. lettera c): sino alla concorrenza di €5.000,00 aliquota pari al 2,5%, sulla parte eccedente aliquota pari al 5%;
 - iv. lettere d), e) e f): 12%;
 - v. lettera g): 3% sul netto frontiera;
 - vi. lettera h): 8% sul netto frontiera;
 - vii. lettera i): 11% sul netto frontiera.
3. Con riferimento al comma precedente con la definizione "netto frontiera" si intende l'ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolute nello stato della fonte.
4. Le modalità di tassazione di cui al presente articolo, compreso l'ammontare delle aliquote, sono modificabili con decreto delegato.

Art. 16

(Detrazioni soggettive)

1. Dall'imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:
- a) €250,00 per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
 - b) €250,00 per ogni figlio a carico;
 - c) €125,00 per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
 - d) €125,00 per ogni altro familiare convivente a carico;
 - e) €125,00 per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
- a) i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti, purché conviventi con il contribuente;
 - b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente e quelli di età non superiore ai 26 anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti purché conviventi con il contribuente.
3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare inferiore ad €7.500,00 e se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.
4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell'anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
5. Le detrazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quella prevista alla lettera a) del medesimo comma, possono essere utilizzate solo da uno dei coniugi o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50% ciascuna. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, salvo diverso accordo, nella misura del 50% tra i genitori.

6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20% qualora il numero dei famigliari a carico superi le due unità oppure quando il famigliare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
8. L'accertamento da parte dell'Ufficio Tributario di redditi in capo ai famigliari a carico oltre la soglia di cui al precedente comma 3, comporta per il contribuente l'inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino a €15.000,00 si detraggono dall'imposta €100,00.
10. Per i redditi di cui agli articoli 27 e 29 si applicano le seguenti detrazioni dall'imposta:
 - €500,00 per i redditi imponibili fino a €25.000,00;
 - €250,00 per i redditi imponibili da €25.000,01 a €35.000,00.
11. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.

Art. 17

(Applicazione dell'imposta)

1. L'imposta generale sui redditi di cui al presente Titolo II è determinata applicando l'aliquota progressiva per scaglioni indicata nella Tabella 1 dell'Allegato C della presente legge.
2. Per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e d'impresa, per i quali si applicano le disposizioni del precedente articolo 13 comma 1 lettera a), l'imposta sui redditi diversi da quelli predetti è determinata applicando la tassazione progressiva per scaglioni di cui al precedente comma 1, considerando le aliquote e gli scaglioni applicabili per effetto della somma di tali redditi al reddito di impresa o di lavoro autonomo.
3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2) gli oneri previsti dall'articolo 14 comma 1 lettera a) si applicano e si deducono esclusivamente dai redditi non soggetti a tassazione separata.

Art. 25

(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

1. Costituiscono, inoltre, reddito di lavoro dipendente o sono assimilati a tale reddito:
 - a) le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso;
 - b) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 13 la cui tassazione avviene ai sensi del medesimo articolo 13, comma 2, lettera iii);
 - c) ogni altro assegno periodico, comunque denominato, alla cui produzione non concorrano né capitale né lavoro;
 - d) i compensi dei soci di cooperative di produzione e lavoro, regolarmente registrate, derivanti da riparto di utili o premi di produzione o di bilancio, nella misura massima del 20% oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva in vigore;
 - e) i ristorni a favore di soci di cooperative di consumo organizzate tra consumatori.
2. Ai redditi di cui al punto b) del comma 1 non sono applicabili le detrazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 24.

Art. 102

(Redditi da lavoro autonomo ed assimilati)

1. Tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati, che corrispondano, anche occasionalmente, compensi in danaro o natura o comunque denominati per

prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, così come definite dall'articolo 27, a soggetti residenti all'estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime d'impresa, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 20%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate, di cui alla lettera d) dell'articolo 13, comma 1.

2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 7% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario.

3. La ritenuta non si applica:

- a) ai rimborsi a piè di lista per le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio;
- b) alle spese documentate sostenute in nome e per conto del committente, quando la ricevuta, quietanza o fattura sia intestata al committente medesimo.

Art. 103

(Redditi di capitale)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma seguente, tutti i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, che corrispondano redditi di capitali a soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, devono operare una ritenuta, a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa, del 13% sui redditi medesimi. La ritenuta alla fonte è applicata nella misura del 10% se tali redditi riguardano prestiti obbligazionari ed altri titoli similari di debito, di diritto sammarinese, a condizione che la loro durata sia pari o superiore a trentasei mesi e che il rimborso non abbia luogo prima di tale scadenza.

2. Sui redditi da capitale corrisposti dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa. L'ammontare delle ritenute è determinata come segue:

- a) nella misura dell'11% sugli interessi da conto corrente o da deposito;
- b) nella misura del 5% sugli interessi passivi e altri proventi corrisposti a fronte di operazioni "pronti contro termine" su titoli e valori di qualsiasi specie o natura;
- c) nella misura del 5% sugli interessi passivi ed altri proventi derivanti da certificati di deposito se tali certificati hanno una durata inferiore a diciotto mesi; nella misura del 4% se hanno una durata pari o superiore a diciotto mesi;
- d) nella misura del 4% sugli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari emessi dai soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con riferimento al regime di tassazione separata degli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera vi, del medesimo articolo è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

4. Le ritenute di cui ai commi 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:

- a) una banca;
- b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;

- c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165. Qualora il predetto soggetto estero operi per il tramite di un soggetto autorizzato di cui alla precedente lettera b), al fine di beneficiare dell'esenzione, quest'ultimo è tenuto a comunicare sotto la propria responsabilità, all'atto dell'accensione del rapporto, i dati identificativi del soggetto estero, al soggetto autorizzato che corrisponde o paga l'interesse o il provento equivalente;
- d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d'investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.
5. Per la riscossione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 125, comma 2.
6. Gli utili distribuiti e corrisposti a persone fisiche dalle società di capitali residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d'imposta. Gli utili distribuiti e corrisposti dalle società di capitali residenti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta a condizione che il soggetto percipiente dichiari alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica.
7. Con riferimento al regime di tassazione separata dei dividendi esteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera v, del medesimo articolo, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.
8. La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi di cui ai commi 1, 2 e 3 corrisposti alle società ed enti ad esse assimilati residenti – esclusi i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 – si intende operata a titolo di acconto.
9. Le ritenute previste dal presente articolo possono essere variate con decreto delegato su proposta del Congresso di Stato.

Art. 104
(Altri redditi)

1. Con riferimento alle plusvalenze di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), quando queste siano realizzate per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2, lettera ii, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.
2. La ritenuta d'acconto di cui all'articolo 8 della Legge 20 dicembre 1984 n.117 è operata nella misura del 2,5%.
3. Le ritenute di cui al comma 1 non si applicano qualora il percipiente sia:
- a) una banca;
- b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
- c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165. Qualora il predetto soggetto estero operi per il tramite di un soggetto autorizzato di cui alla precedente lettera b), al fine di beneficiare dell'esenzione, quest'ultimo è tenuto a comunicare sotto la propria responsabilità, all'atto dell'accensione del rapporto, i dati identificativi del soggetto estero, al soggetto autorizzato che corrisponde o paga l'interesse o il provento equivalente;

d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d'investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.”

9. Le disposizioni di cui:

- all'articolo 13, comma 1, lettera g), di cui al comma 8 che precede,
- all'articolo 103, commi 3 e 7, di cui al comma 8 che precede,
- all'articolo 104, comma 1, di cui al comma 8 che precede,

entrano in vigore il 1° luglio 2014.

10. Fino al 31.12.2014 l'articolo 14 si applica secondo il seguente tenore:

“Art. 14

(Oneri deducibili)

1. Dal reddito complessivo, determinato a norma delle disposizioni del presente Titolo II, al netto dei redditi esenti e di quelli soggetti a tassazione separata, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite dalla presente legge, si deducono, se sostenute nel periodo d'imposta di riferimento:

- a) le spese effettuate nel territorio sammarinese per l'acquisto di beni o servizi purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento definiti con decreto delegato;
- b) le spese sostenute relative a consulenze diagnostiche terapie o prodotti non mutuati, rientranti fra le tipologie definite da apposita circolare dell'Ufficio Tributario, purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento di cui alla lettera a) che precede;
- c) le spese di cui agli Allegati A e B della presente legge.

2. Le passività, di cui al punto a) del precedente comma, sono deducibili per l'importo massimo corrispondente alla differenza tra €9.000,00 e l'importo della deduzione di cui all'Allegato C, articolo C1, comma 3.

3. L'ammontare complessivo delle passività deducibili, di cui al punto b) del precedente comma, è determinato in una misura pari ad €2.500,00.

4. Le deduzioni di cui al presente articolo non spettano ove l'Ufficio Tributario provveda ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente, salvo la dimostrazione da parte del contribuente che l'accertamento sintetico è dovuto a cause di forza maggiore.

5. Le passività di cui al precedente comma 1, lettera a), sono fruibili dai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e dai lavoratori transfrontalieri.

6. Le passività di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), sono fruibili solo da soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui agli Allegati A e B possono essere modificate con decreto delegato, il quale può integrare e modificare altresì le modalità di applicazione delle stesse, nonché prevedere limitazioni alle tipologie di beni e servizi di cui al precedente comma 1, lettera a).

8. L'Ufficio Tributario, nell'ambito dell'attività di controllo ed accertamento, può disconoscere in tutto o in parte l'applicazione delle passività deducibili quando riscontri, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso e/o indebita deduzione finalizzati esclusivamente al conseguimento del beneficio fiscale.”.

11. Il decreto delegato di cui all'articolo 14 può prevedere deroghe transitorie al regime delle deduzioni di cui allo stesso articolo 14, comma 1, lettera a).

12. Fino alla data del 30 aprile 2014 la ritenuta di acconto di cui all'articolo 101, comma 4 è proporzionata al reddito annuo presumibile in relazione alle aliquote in vigore e tenuto conto delle

deduzioni all'articolo 15, comma 1, lettera a), nonché delle eventuali deduzioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e comma 2, anche in assenza di richiesta del contribuente.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2018.

Art. 149

(Coordinamento con il previgente regime Tributario)

1. Le disposizioni di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni ed integrazioni, così come le disposizioni di altre leggi ad essa riferita, continuano ad applicarsi e restano in vigore con riferimento ai periodi d'imposta antecedenti al 2014.

2. L'attività di controllo e d'accertamento riferita ai redditi relativi ai periodi d'imposta antecedenti al 2014 continua ad essere eseguita ai sensi della Legge 13 ottobre 1984 n.91.

3. Relativamente ai periodi d'imposta 2014 e successivi sono inefficaci le disposizioni contenute in altre leggi o provvedimenti che contrastino con quella della presente legge.

4. Fatte salve le deleghe previste negli articoli precedenti, il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare con decreto delegato le disposizioni applicative e di coordinamento della presente legge necessarie alla sua attuazione e alla risoluzione di conflitti con altre disposizioni; la delega di cui al presente comma esaurisce la sua efficacia il 31 dicembre 2015.

5. Il Congresso di Stato è delegato al riordino dei redditi di capitale e delle ritenute alla fonte per i redditi diversi nonché all'armonizzazione della disciplina di cui alle Leggi 17 marzo 2005 n.38 (Regime fiscale dei Trust) e 15 gennaio 2007 n.4 (Disciplina fiscale in materia di fondi comuni di investimento) con le disposizioni della presente legge, da adottare mediante decreto delegato; la delega di cui al presente comma esaurisce la sua efficacia il 31 dicembre 2015.

6. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.

7. E' abrogato il Capo I, del Titolo I, della Legge 27 giugno 2013 n. 71, fermo restando che i progetti già autorizzati e avviati alla data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla previgente normativa.

8. E' abrogato l'articolo 4, comma 6, del decreto 26 marzo 1996 n. 37.

9. Si dà mandato al Congresso di Stato di promuovere tempestivamente le iniziative atte a riorganizzare e riqualificare la struttura organica dell'Ufficio Tributario, con particolare riferimento all'avvio di piani formativi per il personale, al fine dell'attuazione delle disposizioni della presente legge. A tale proposito con decreto delegato potranno essere emanate specifiche disposizioni atte a raggiungere le predette finalità.

Art. 150

(Imposta speciale sul reddito)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2014 e sino al periodo d'imposta 2017 compreso, i contribuenti esercitanti attività d'impresa e di lavoro autonomo sono tenuti annualmente a corrispondere una tassa speciale sul reddito come segue:

a) lavoratori autonomi €1.000,00;

b) imprese individuali e società di persone €1.000,00;

c) imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata €500,00;

d) imprese costituite in forma giuridica ed enti assimilati €2.000,00.

Qualora l'ammontare dei ricavi dell'attività ordinaria relativo al precedente periodo d'imposta sia superiore ad €300.000,00 gli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono raddoppiati.

2. L'imposta deve essere versata entro il primo trimestre dell'esercizio fiscale di competenza direttamente presso gli sportelli bancari oppure attraverso la compensazione con i crediti a disposizione presso lo sportello cassa dell'Ufficio Tributario. In caso di licenze individuali cointestate il versamento dell'imposta si riferisce all'attività economica nel suo complesso e non in capo al singolo cointestatario. Per i primi sei anni di esercizio dell'attività si fa riferimento al primo rilascio della licenza o, nel caso di lavoratori autonomi, all'iscrizione originaria all'Ufficio del Lavoro.

3. L'imposta speciale sul reddito, non deducibile ai fini della determinazione del reddito può essere portata in detrazione dall'imposta generale sui redditi dovuta per l'esercizio cui si riferisca; l'eventuale eccedenza dell'imposta oppure l'intera imposta nel caso in cui non sia dovuta può essere portata in detrazione nei quattro periodi d'imposta successivi.

4. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta speciale:

- a) le imprese ed i lavoratori autonomi nei primi sei anni di esercizio dell'attività;
- b) le imprese in liquidazione o che abbiano sospeso l'attività;
- c) i soggetti già tenuti al pagamento della tassa sull'autorizzazione a svolgere attività riservate di cui all'articolo 53 della Legge n.168/2009;
- d) gli enti, le fondazioni e le associazioni non aventi fine di lucro e tutti i soggetti esenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui alla presente legge;
- e) le cooperative, i consorzi ed altri enti ad essi assimilati.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 24 novembre 1997 n.134 "Legge a sostegno di nuova imprenditoria giovanile e femminile" sono tenuti, indipendentemente dalla forma giuridica di esercizio dell'attività d'impresa, al pagamento dell'imposta minima sul reddito nella misura di €.500,00.

6. Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta minima sul reddito entro i termini di cui al presente articolo, accertato dall'Ufficio Tributario entro i termini ordinari di prescrizione dell'azione di accertamento, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari al 15% dell'imposta dovuta. Il versamento con ritardo inferiore o pari a trenta giorni dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 5% dell'imposta dovuta; per ritardi superiori a trenta giorni la sanzione pecuniaria amministrativa è pari al 15% dell'imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti. Non sono emesse ingiunzioni di pagamento per inadempienze relative al pagamento dell'imposta (sanzioni e interessi) se il relativo importo non supera €10,00. Non sono altresì dovuti pagamenti o rimborsi quando l'importo dovuto non supera €10,00 su base annuale.

7. L'imposta di cui al presente articolo è applicata, nel quadriennio 2014 – 2017, secondo le seguenti percentuali:

- anni 2014 e 2015: 100% dell'importo;
- anno 2016: 75% dell'importo;
- anno 2017: 50% dell'importo.

Art. 151

(Norme generali di coordinamento)

1. L'Ufficio Tributario ha facoltà di accedere, senza necessità di autorizzazioni o permessi comunque denominati anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, alle banche dati tenute dai seguenti uffici o enti:

- Ufficio di Stato Civile;
- Ufficio Tecnico del Catasto;
- Ufficio Registro Automezzi;
- Ufficio del Lavoro;
- Ufficio del Registro e delle Ipoteche;

- Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima;
- Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico;
- Settore previdenziale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
- Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole;
- Settore utenze dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;

con decreto delegato può essere modificato l'elenco che precede e possono essere disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle suddette banche dati.

2. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, l'Agenzia di Informazione Finanziaria, l'Ufficio Centrale di Collegamento e l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, nel rispetto delle disposizioni che ne regolamentano il funzionamento, segnalano all'Ufficio Tributario le fattispecie di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle loro attività che possono configurare illeciti di natura fiscale.

3. L'articolo 6, comma 3, del Decreto Delegato n.129/2008 è modificato come segue:

“I dati relativi alla San Marino Card saranno raccolti e trattati in base alla Legge 23 maggio 1995 n.70.”.

4. L'Osservatorio Prezzi, di cui al Decreto 25 gennaio 2006 n. 9, collabora con la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio al fine di attuare uno specifico monitoraggio dell'andamento dei prezzi e delle tariffe compresi nel decreto delegato di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

5. Quando, per l'accesso a provvidenze, prestazioni economiche, benefici, servizi sociali o sanitari, graduatorie o quant'altro di similare, di competenza dell'Amministrazione Pubblica, in base alle disposizioni vigenti rilevi il reddito del richiedente e/o del suo nucleo familiare o si faccia riferimento alla dichiarazione dei redditi dei medesimi, devono essere presi in considerazione tutti i redditi percepiti ancorché non compresi nella dichiarazione prevista dal Titolo VI della presente legge, in quanto esenti, o soggetti a tassazione separata o esonerati ad altro titolo. Il richiedente è pertanto tenuto a comunicare tali redditi e l'Ufficio interessato ad acquisire i dati inerenti con modalità regolate da apposita circolare emessa dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

Art. 152

(Commissione permanente per il monitoraggio della fiscalità)

1. E' istituita la “Commissione Permanente per il monitoraggio della fiscalità”, organismo consultivo e di verifica, avente i seguenti compiti:

- a) valutare e verificare l'efficacia degli strumenti previsti dalla presente legge, in particolare quelli riguardanti l'accertamento e l'emersione reale dei redditi;
- b) monitorare l'allargamento della base imponibile ed analizzare le problematiche applicative e di efficacia delle normative, verificando le eventuali anomalie e suggerendo le modifiche legislative necessarie;
- c) esprimere parere preliminare ed obbligatorio sui contenuti dei decreti delegati previsti dalla presente legge, mediante relazione che accompagni l'iter di approvazione dei decreti medesimi;
- d) presentare al Consiglio Grande e Generale, al termine di ciascun anno fiscale, una relazione in merito all'applicazione della presente legge proponendone eventuali correttivi;
- e) analizzare, con periodicità almeno semestrale, i dati statistici relativi alle attività di verifica ed accertamento ed i dati relativi all'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento previsti dalla legislazione vigente ai fini della deducibilità delle spese.

2. La Commissione Permanente è nominata all'inizio di ciascuna legislatura per la durata della legislatura stessa ed è composta da:

- a) il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio che la presiede;
- b) due Membri nominati dal Consiglio Grande e Generale;

- c) tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori legalmente riconosciute;
 - d) tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e degli ordini professionali.
3. La Commissione Permanente è convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno una delle parti rappresentate.
4. La Commissione Permanente, per adempiere alle proprie funzioni, si avvale del personale e dei dati forniti dall'Ufficio Tributario.

Art. 153

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 16 dicembre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini

